

TRIBUNALE MINORENNI DI BARI



Carta dei Servizi 2025



INDICE			
		STRUTTURA DELLA CARTA DEI SERVIZI	4
1		PRESENTAZIONE	5
	1.1	L'ORIGINE DELLA CARTA DEI SERVIZI IN ITALIA	5
	1.2	FINALITA' E PRINCIPI DELLA CARTA DEI SERVIZI	5
2		ACCESSO CIVICO ED ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: NORMATIVA E INFORMAZIONI PER L'UTENZA	7
	2.1	NORMATIVA	7
	2.2.1	MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	8
	2.2.2	MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	9
	2.2.3	MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA	9
	2.2.4	DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.	10
	2.2.5	ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO	10
	2.2.6	L'ISTRUTTORIA: IN PARTICOLARE, L'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	10
	2.2.7	LA DECISIONE	11
	2.3	ACCESSO CIVICO SEMPLICE	12
	2.3.1	MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO SEMPLICE	12
3		COME RAGGIUNGERE IL TRIBUNALE E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI	13
	3.1	COME RAGGIUNGERE IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI	13
	3.2	ORARI DI ACCESSO ALLE CANCELLERIE	15
	3.3	I RECAPITI	15
4		L'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE	16
	4.1	QUADRO DEI LIVELLI DI RESPONSABILITÀ DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI	16
	4.2	IL TRIBUNALE PER I MINORENNI	16
	4.3	AREA TERRITORIALE DI COMPETENZA	17
	4.3.1	COMPETENZA IN MATERIA CIVILE	18
	4.3.2	ADOZIONI	19
	4.3.3	L'AFFIDAMENTO FAMILIARE.	21
	4.4	COMPETENZA PENALE	22
	4.4.1	TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ'	25
	4.4.2	TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	25
	4.5	L'APPARATO AMMINISTRATIVO: LE CANCELLERIE	25
5		I SERVIZI ESPLETATI DALLE CANCELLERIE DI DIRETTO INTERESSE DELL'UTENZA	28
	5.1	SERVIZI AREA CIVILE	29
	5.1.1	ISCRIZIONI A RUOLO	29
	5.1.2	DEPOSITO ATTI	30
	5.1.3	RICHIESTA/RILASCIO COPIE	30
	5.1.4	RICHIESTA/RILASCIO ATTESAZIONI E CERIFICAZIONI	31
	5.1.5	RILASCIO INFORMAZIONI SUI FASCICOLI	31
	5.1.6	PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	32
	5.1.7	RICORSI	33
	5.1.8	RICORSO PER L'AUTORIZZAZIONE AL MATRIMONIO	33

5.1.9	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PERMANENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE DEI GENITORI IMMIGRATI	34
5.1.10	DEPOSITO RICORSO PER SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI	34
5.1.11	DEPOSITO RICORSO IN MATERIA PATRIMONIALE	35
5.1.12	RICORSI DEL PM SULLO STATO DI ADOTTABILITÀ DI UN MINORE	35
5.1.13	RICORSO PER INTERDIZIONE/INABILITAZIONE NELL'ULTIMO ANNO DELLA MINORE ETA'	36
5.1.14	RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA (ART. 170 TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA)	36
5.2	SERVIZI AREA ADOZIONI	36
5.2.1	DEPOSITO DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'ADOZIONE NAZIONALE	36
5.2.2	DEPOSITO DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE	38
5.2.3	DEPOSITO DOMANDA DI ADOZIONE SPECIALE	38
5.2.4	DEPOSITO ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO STRANIERO DI AFFIDO PREADOTTIVO/ADOZIONE DI MINORE STRANIERO ART. 35 E 36	39
5.2.5	DEPOSITO ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DI SENTENZA STRANIERA DI ADOZIONE ART. 36 4° COMMA	39
5.2.6	DEPOSITO RICHIESTA FORMAZIONE/RETTIFICA ATTO DI NASCITA – ART 100	40
5.2.7	RILASCIO EVENTUALE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO ALLE PROPRIE ORIGINI/AUTORIZZAZIONI AL RILASCIO DI COPIA INTEGRALE DELL'ATTO DI NASCITA (ART. 28 COMMA 5 e 3)	40
5.2.8	RILASCIO INFORMAZIONI SU PROCEDURE ADOTTIVE E DI ABBANDONO	41
5.2.9	RICHIESTA/RILASCIO COPIE	41
5.3	SERVIZI AREA PENALE	42
5.3.1	PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	42
5.3.2	RILASCIO COPIE ATTI PROCESSUALI E PROVVEDIMENTI DEI MAGISTRATI	45
5.3.3	IMPUGNAZIONI DI SENTENZE DIBATTIMENTALI IN SEDE, GIP-GUP	46
5.3.4	ISTANZA DI RIMBORSO DELLE INDENNITÀ DOVUTE AI TESTIMONI	46
5.3.5	RICHIESTE AL GIUDICE DI ESECUZIONE (EX ART. 665 CPP E SEGG.)	47
5.3.6	RICHIESTE LIQUIDAZIONI ONORARI DEL GIUDICE (PROFESSIONISTI, TECNICI, ETC) NELLE VARIE FASI PROCESSUALI	47
5.3.7	I SERVIZI DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA	47
5.3.8	RICHIESTA/RILASCIO CERTIFICAZIONI RELATIVE E CONNESSE AI PROCEDIMENTI PENALI	48
5.3.9	CONSULTAZIONI ATTI E FASCICOLI	48
5.3.10	RILASCIO INFORMAZIONI PER VENDITE VEICOLI, CORPI DI REATO DI VALORE E ONORARI: DISSEQUESTRI E RESTITUZIONI	49
5.4	SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	49
5.4.1	RIMBORSO DELLE SPESE E INDENNITÀ DOVUTE AI TESTIMONI	49
5.4.2	RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE, DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ	50
5.4.3	EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO PER AUSILIARI, DIFENSORI, ESPERTI E TESTIMONI	51
5.4.4	RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE	52
6	GLOSSARIO	53
	ALLEGATO 1 – RICHIESTA COPIE PROCEDIMENTO PENALE	
	ALLEGATO 2 – NUOVE TABELLE DEI DIRITTI DI COPIA	
	ALLEGATO 3 – RICHIESTA INDENNITÀ TESTIMONI	
	ALLEGATO 4 – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	

	ALLEGATO 5	
	ALLEGATO 6	

STRUTTURA DELLA CARTA DEI SERVIZI

La presente Carta dei Servizi si articola nelle seguenti parti:

1. **Presentazione:** illustra le finalità della Carta e i principi cui si ispira l'ufficio per la realizzazione delle finalità stesse;
2. **Accesso civico e accesso civico generalizzato:** strumenti a disposizione del cittadino per chiedere ed acquisire, dati, informazioni o documenti in possesso dell'ufficio giudiziario;
3. **Come raggiungere il Tribunale e modalità di accesso ai servizi:** percorsi da seguire, orari di accesso alle cancellerie e recapito telefonico del centralino;
4. **Organizzazione del Tribunale:** illustra le funzioni giudiziarie e le attività espletate dalle singole cancellerie;
5. **I servizi espletati dalle cancellerie di diretto interesse dell'utenza:** riporta, esplicitate in apposite schede, i servizi istituzionali offerti ai cittadini;
6. **Glossario:** riporta il significato dei termini tecnici e giuridici di uso più frequente.

1. PRESENTAZIONE

1.1 L'ORIGINE DELLA CARTA DEI SERVIZI IN ITALIA.

L'introduzione della Carta dei Servizi in Italia è avvenuta nel 1993 ad opera del Dipartimento per la Funzione Pubblica: in quell'occasione, furono stati stabiliti i principi fondamentali posti a presidio dell'erogazione dei servizi pubblici.

La materia è stata poi disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

L'obbligo di adozione per ciascun soggetto erogatore di una propria specifica Carta dei Servizi è stato poi puntualizzato dall'art. 2 del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in L. 11 luglio 1995, n. 273, e poi successivamente abrogato dal D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

Tale ultimo decreto, nel promuovere il miglioramento della qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, mira al perseguimento della partecipazione dell'utenza nelle procedure di definizione degli standard di qualità dei servizi. Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto Cresci-Italia), convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27 ha valorizzato ulteriormente, all'art. 8, l'efficacia delle Carte dei Servizi sancendone il valore vincolante.

La codificazione normativa dell'obbligo di pubblicazione della Carta dei Servizi, infine, si è avuta con il D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che, in attuazione della delega in materia di trasparenza conferita dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Anticorruzione), all'art. 32 prescrive alle Amministrazioni pubbliche l'obbligo di pubblicare la propria Carta dei servizi o il documento recante gli standard di qualità dei servizi erogati ("Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici").

1.2 FINALITÀ E PRINCIPI DELLA CARTA DEI SERVIZI.

La Carta dei Servizi nasce con l'obiettivo di rendere immediatamente comprensibili e accessibili le modalità attraverso cui i cittadini possono interagire con il Tribunale per i Minorenni di Bari, promuovendo una comunicazione efficace, semplice e chiara.

In un contesto sempre più digitale, il Tribunale si impegna a favorire l'accessibilità ai servizi anche tramite strumenti informatici e canali telematici, facilitando così l'interazione tra cittadinanza e uffici giudiziari.

I principi fondamentali che guidano l'azione del Tribunale sono:

- **Uguaglianza e imparzialità:** i servizi sono erogati senza alcuna distinzione, garantendo riservatezza e attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, anche attraverso soluzioni digitali inclusive;
- **Continuità:** l'erogazione dei servizi è assicurata in modo costante, con comunicazioni preventive su eventuali variazioni o interruzioni, anche tramite aggiornamenti online;
- **Partecipazione e trasparenza:** il Tribunale promuove la partecipazione attiva dei cittadini e dei dipendenti, offrendo strumenti digitali per suggerimenti, segnalazioni e proposte di miglioramento;

- **Efficacia ed efficienza:** l'ufficio persegue il miglioramento continuo dei servizi, adottando le soluzioni tecnologiche e organizzative più idonee per garantire efficienza e accessibilità, compatibilmente con le risorse disponibili.

Questa Carta intende quindi essere non solo uno strumento informativo, ma anche un ponte digitale tra il Tribunale e la comunità, per favorire una giustizia più vicina, trasparente e accessibile a tutti.

2. ACCESSO CIVICO ED ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: NORMATIVA E INFORMAZIONI PER L'UTENZA.

2.1 NORMATIVA

Il Codice del 2013 ha introdotto, con l'art. 5, l'istituto dell'accesso civico.

La norma contenuta al primo comma del suddetto articolo collega l'accesso civico agli obblighi di pubblicazione che gravano sulle pubbliche amministrazioni e stabilisce che "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione."

L'accesso civico afferisce dunque ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione imposti dalla legge e costituisce un rimedio alla mancata osservanza di tali obblighi, contrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

A norma dell'art. 5 predetto, "l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto." (comma 3)

Inoltre, "Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali." (comma 4)

Per quanto riguarda questo ufficio, **la richiesta di accesso civico può essere presentata all'indirizzo di posta certificata prot.tribmin.bari@giustiziacert.it, o all'indirizzo di posta ordinaria tribmin.bari@giustizia.it**, utilizzando il modulo reperibile sul Sito nella sezione Accesso Civico presente nella Home Page tra i Link Utili, visualizzabile tramite il collegamento:

https://tribmin-bari.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Modulo_accesso_civico.pdf

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l'istituto dell'**accesso civico generalizzato**, che attribuisce a chiunque il diritto "di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016).

Come precisato dalla delibera n. 1309 dell'ANAC del 28.12.2010, "L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "accesso civico") previsto dall'art. 5, comma 1 del

decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.”

Infatti, come precisa l'ANAC stessa, “l'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza. I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.”.

L'accesso generalizzato si delinea, quindi, come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione. E si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3).

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza “non richiede motivazione” (comma 3). In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, l'accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell'art. art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

L'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto anche dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge Legge del 7 agosto 1990, n. 241. La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato e si sostanzia nel porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241/1990, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

2.2.1 MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

In data 16 febbraio 2018, Il Ministero della Giustizia ha emanato le “Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato”

(https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/linee_guida_accesso_civico.pdf)

che disciplinano anche le modalità di gestione delle richieste di accesso civico generalizzato a dati, informazioni o documenti detenuti dagli uffici dell'amministrazione periferica.

In particolare, giova qui richiamare quanto segue.

2.2.2. MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.

La richiesta va presentata utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Tribunale visualizzabile tramite il collegamento

[https://tribmin-bari.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/istanza_accessoFOIA_\(1\).docx](https://tribmin-bari.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/istanza_accessoFOIA_(1).docx);

Qualora nella richiesta siano omessi gli elementi indispensabili al fine di individuare il dato, l'informazione o il documento richiesto, oppure la richiesta appaia esclusivamente diretta ad accertare il possesso di taluni dati o documenti da parte dell'amministrazione (richiesta esplorativa), l'ufficio provvede a contattare il richiedente per ottenere le precisazioni o i chiarimenti necessari all'identificazione dell'oggetto della richiesta.

In tal caso, il termine di trenta giorni per provvedere sull'istanza di accesso generalizzato decorre dalla data in cui pervengono le precisazioni od i chiarimenti richiesti.

Nel richiedere le necessarie precisazioni e chiarimenti l'Ufficio assegna al richiedente un termine massimo di trenta giorni per adempiere.

Scaduto il termine assegnato, se i chiarimenti non siano pervenuti o siano comunque insufficienti, l'ufficio provvede a dichiarare inammissibile la richiesta e a darne comunicazione all'istante.

Qualora la richiesta non contenga i dati necessari all'identificazione personale del richiedente, ovvero alla stessa non sia allegata copia del documento d'identità nel caso di trasmissione a mezzo posta elettronica, l'ufficio provvede a richiedere, ove possibile, la necessaria integrazione assegnando il termine massimo di trenta giorni per adempiere.

Qualora il richiedente non provveda all'integrazione, o nel caso di insufficienza della stessa, l'Ufficio dispone l'archiviazione della richiesta per improcedibilità.

Nel caso di archiviazione per improcedibilità, l'Ufficio non dà comunicazione dell'esito, non essendo identificato il soggetto istante.

2.2.3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA.

La richiesta di accesso generalizzato è trasmessa a mezzo posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo (posta ordinaria, a mani proprie, ecc.).

La richiesta trasmessa a mezzo posta elettronica è valida nei seguenti casi:

- a. se è sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;
- b. se è trasmessa dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
- c. se è sottoscritta mediante la firma digitale;
- d. se l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

In riferimento alla prima opzione (sub a), l'istanza deve ritenersi validamente proposta quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- che l'istanza di accesso sia stata inviata tramite un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata;
- che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa);
- che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente.

La copia del documento d'identità va allegata anche nei casi di trasmissione con mezzo diverso dalla posta elettronica, con la sola esclusione dell'ipotesi di presentazione a mani che impone l'identificazione del richiedente da parte del dipendente addetto all'Ufficio ricevente.

2.2.4 DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.

L'individuazione della data di presentazione della richiesta è di fondamentale importanza, perché da quest'ultima decorre il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto trasparenza per provvedere sulla stessa.

In caso di trasmissione della richiesta a mezzo di posta elettronica, la data di presentazione è quella dell'invio per posta e non quella del protocollo, qualora la protocollazione non sia contestuale alla ricezione.

In caso di trasmissione con diverso mezzo, la data della presentazione si identifica con quella del timbro di deposito o di arrivo presso l'amministrazione. Solo in caso di impossibilità di identificazione della data di effettiva ricezione, o in caso d'incertezza assoluta della stessa, la data di presentazione corrisponde a quella del protocollo.

2.2.5 ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO.

L'ufficio, una volta ricevuta la richiesta, provvede tempestivamente:

- alla protocollazione;
- alla creazione di apposito fascicolo;
- alla nomina del responsabile del procedimento.

Nel fascicolo della richiesta di accesso generalizzato viene acquisito il fascicolo o comunque gli atti che contengono i dati, le informazioni od i documenti richiesti dall'istante.

Entro cinque giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta, l'ufficio provvede a comunicare al richiedente l'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento.

Con la medesima comunicazione provvede altresì, se necessario, alle ulteriori richieste od indicazioni di cui alla circolare n. 2/2017 del 30 maggio 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

2.2.6 L'ISTRUTTORIA: IN PARTICOLARE, L'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Entro cinque giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta, l'ufficio provvede a comunicare al richiedente l'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento.

Con la medesima comunicazione provvede altresì, se necessario, alle ulteriori richieste od indicazioni di cui alla circolare n. 2/2017 del 30 maggio 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il responsabile del procedimento provvede:

- a. a valutare, ai fini istruttori, le condizioni rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b. a disporre il compimento degli atti all'uopo necessari, in relazione all'oggetto della richiesta;
- c. a curare le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge;
- d. ad adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero a trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione.

In particolare, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla data in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta d'accesso generalizzato, provvede a comunicare copia della stessa ai controinteressati individuati ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2, del decreto trasparenza. L'articolo 5, comma 5, del decreto trasparenza stabilisce che <<A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati>> e che <<Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso>>.

La lettura combinata della due disposizioni induce a ritenere che la sospensione del termine per provvedere sull'istanza decorra dall'invio della comunicazione e cessi allo scadere del decimo giorno successivo alla data di ricezione della stessa da parte del controinteressato, o alla precedente data della proposizione dell'opposizione da parte di quest'ultimo. Nel caso di invio a più controinteressati, si ritiene che il termine di sospensione cessi allo scadere del decimo giorno dalla data di ricezione dell'ultima comunicazione. Il richiedente l'accesso generalizzato non è necessariamente informato dei soggetti controinteressati cui la sua richiesta è stata trasmessa, potendo l'identità di questi ultimi essere riservata (ad es., articolo 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 relativo al dipendente pubblico che segnala illeciti). Sarà, però, messo al corrente della sospensione del procedimento determinata dall'invio della copia della richiesta d'accesso generalizzato al controinteressato.

Si rammenta che l'interpello del controinteressato è adempimento indefettibilmente prodromico alla decisione dell'istanza d'accesso generalizzato, a meno che l'ufficio non ritenga di privilegiare l'ostensione dei documenti con l'omissione dei dati personali in esso presenti, laddove l'esigenza informativa, alla base dell'accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati medesimi (come previsto dalle Linee guida ANAC).

2.2.7 LA DECISIONE.

Una volta decorso il termine per la proposizione dell'opposizione da parte del controinteressato, o dalla data in cui è pervenuta l'opposizione di quest'ultimo, o appena compiuti gli atti necessari, nel caso non esistano controinteressati o l'ufficio ritenga di poter procedere mediante oscuramento dei dati personali, l'ufficio provvede sull'istanza di accesso generalizzato.

Il provvedimento di accoglimento, di diniego o di differimento dell'accesso generalizzato deve essere comunicato all'istante ed agli eventuali controinteressati entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

In caso di differimento dell'accesso, è indicata l'attività per la cui regolare esecuzione l'accesso è rinviato.

Al termine della stessa, l'ufficio provvede senza ulteriore richiesta alla trasmissione dei dati, informazioni e/o documenti richiesti. L'eventuale richiesta di riesame va presentata utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia (link: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/istanza_riesameFOIA.pdf).

2.3 ACCESSO CIVICO SEMPLICE.

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L'accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

2.3.1 MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO SEMPLICE.

La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) Dr.ssa Rita Renzi.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il [Modulo richiesta accesso civico al RPCT](#), ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.anticorruzione.it

In caso di accoglimento, l'amministrazione entro 30 giorni procede all'inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell'istanza presentata.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Segretario generale dell'ANAC Ing. Filippo Romano, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica compilando il [Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo](#) inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.anticorruzione.it.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. COME RAGGIUNGERE IL TRIBUNALE E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

3.1 COME RAGGIUNGERE IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

Il Tribunale per i Minorenni di Bari ha sede in Via Scopelliti, 8 come illustrato nella mappa sottostante:




MEZZI PUBBLICI

É possibile raggiungere il Tribunale utilizzando gli autobus pubblici dell'AMTAB e più precisamente la Linea 53 e 19 partendo da Piazza Moro (Stazione centrale) fino alla fermata Via Tommaso Fiore (strada principale laterale al palazzo di Giustizia). Per chi arriva in treno, la Stazione "Francesco Crispi" si trova a 750 m dall'Ufficio, 10 minuti circa a piedi, passando da via Naziarantz Hrand.

IN AUTO

Dalla Stazione Centrale:

Procedere in direzione nordest su Piazza Aldo Moro. Svoltare tutto a destra per rimanere su Piazza Aldo Moro. Prendere la 1^a a sinistra per rimanere su Piazza Aldo Moro. Prendere la 2^a a sinistra in corrispondenza di Piazza Umberto I. Continuare su Via Scipione Crisanzio. Svoltare a destra in Via De Rossi. Svoltare a sinistra alla II traversa e imboccare Via Nicolai, poi svoltare a destra su Via De Bernardis. Dopo 200 metri imboccare Via Francesco Crispi e subito dopo a destra per Via Brigata Regina. Dopo circa 500 metri, svoltare a sinistra su Via Napoli e di nuovo a sinistra su Via Battaglia di Monte Lungo, poi la I a sinistra in corrispondenza di Via Antonio Scopelliti, come illustrato in figura:




Prendere l'uscita Bari Nord per entrare in A14/E55 verso Bari Centro/Brindisi. Prendere l'uscita a sinistra e imbocca SS16. Prendere l'uscita 7A verso Bari Centro/Stanic. Svoltare a destra in Strada Statale 96/SS96. Procedere in direzione nordest sulla SS16 e svoltare a sinistra su Via Francesco Crispi, poi svoltare leggermente a sinistra per Via Nazariantz. Dopo circa 500 metri sul lato sinistro troverete il Tribunale, come illustrato in figura:



Dall'aeroporto Karol Wojtyla:

Uscire dall'aeroporto in direzione Bari, svoltare a destra in viale Enzo Ferrari. Svoltare a destra in via Gabriele D'Annunzio, continuare poi svoltare a destra in direzione Brindisi sulla SS16. Percorrere la tangenziale fino a all'Uscita 4 per Via Napoli direzione Bari Centro, svoltare e mantenere la sinistra al bivio per entrare in Via Napoli. Dopo circa 3 km girare a destra in Via Tommaso Fiore. Dopo circa 100 metri sulla destra ci sarà il Tribunale, come illustrato in figura:



3.2 ORARI DI ACCESSO ALLE CANCELLERIE

Come da provvedimento del Presidente e del Dirigente Amministrativo n. 7 del 20/05/2024, l'orario di apertura al pubblico è fissato come segue:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
- martedì e il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;

per il solo servizio del ruolo generale civile, fermo restando l'orario antimeridiano previsto per il lunedì, il mercoledì e il venerdì, per le giornate del martedì e giovedì la cancelleria è aperta al pubblico dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Nella giornata del sabato, l'orario di apertura al pubblico è finalizzato a consentire soltanto lo svolgimento delle sole attività urgenti riferibili ai seguenti servizi:

- a) nel settore penale, le attività indifferibili in ordine alle convalide degli arresti e la ricezione in deposito degli atti urgenti;
- b) nel settore civile, la ricezione in deposito di atti in scadenza; la ricezione in deposito di istanze aventi carattere di urgenza e correlata esecuzione di provvedimenti giudiziari.
- c) nel settore amministrativo, l'eventuale esecuzione di adempimenti indifferibili e urgenti; l'eventuale deposito dei corpi di reato.

3.3 I RECAPITI

Tribunale per i Minorenni di Bari

Via Antonio Scopelliti, 8 - 70100 BARI (BA) Tel. 080 – 9173111 (centralino)

E – mail: tribmin.bari@giustizia.it

Pec: prot.tribmin.bari@giustiziacert.it

4 L'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

4.1 QUADRO DEI LIVELLI DI RESPONSABILITÀ DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

Il Presidente del Tribunale è il capo dell'ufficio giudiziario.

Al Dirigente Amministrativo competono essenzialmente poteri di gestione del personale amministrativo dell'ufficio.

Le competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari sono individuate dal d. lgs. n. 240 del 25 luglio 2006.

In particolare, l'art. 1 (la cui rubrica è: "Titolarità dell'ufficio giudiziario") sancisce, al primo comma, che "Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico" e, al comma 1 bis, che "Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio".

L'art. 2, dal canto suo, sancisce, al 1° comma, che "Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4." e, al secondo comma, che "Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.".

L'art. 4 citato detta la disciplina in ordine al programma annuale delle attività: "Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno.".

4.2 IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI.

I magistrati in servizio nel Tribunale per i minorenni di Bari sono: il Presidente, altri 9 magistrati togati e 40 giudici onorari. Tra i magistrati togati sono nominati i MAGRIF (magistrati di riferimento per l'innovazione e l'informatica), che rappresentano l'unità tecnica presso gli uffici giudiziari per l'innovazione tecnologica.

Possono essere distinti per gli specifici settori civile e penale.

Collaborano con i dirigenti degli uffici giudiziari, rilevano le richieste e le necessità dell'ufficio e le criticità esistenti, suggerendo le soluzioni idonee.

Attraverso incontri periodici collaborano con le strutture informatiche centrali (ministeriali e del CSM) e distrettuali (presso la Corte d'Appello) e partecipano a progetti di formazione con la Scuola Superiore della Magistratura e a livello distrettuale e locale, anche sugli applicativi ministeriali in uso.

Collaborano e si fanno promotori per il monitoraggio e la diffusione delle buone prassi di organizzazione.

È richiesto un impegno crescente, poiché negli ultimi anni i processi di innovazione hanno registrato una incisiva accelerazione, con il forte incremento dei processi di informatizzazione degli uffici giudiziari.

Vanno rilevate anche le nuovissime esigenze di innovazione a seguito della normativa emergenziale finalizzata a contrastare il rischio di contagio da Covid-19, con la previsione di udienze e altra attività giudiziarie in collegamento da remoto, con l'utilizzo di applicativi informatici.

4.3 AREA TERRITORIALE DI COMPETENZA.

Il circondario è lo spazio territoriale che definisce la competenza del Tribunale. I comuni del circondario sui quali esercita la propria funzione il Tribunale per i Minorenni di Bari sono:

Bari e Provincia

(Residenti 1.221.682 - dato ISTAT aggiornato al 31.12.2023)

Bari, Altamura, Molfetta, Bitonto, Monopoli, Corato, Gravina in Puglia, Modugno, Putignano, Gioia del Colle, Terlizzi, Triggiano, Santeramo in Colle, Mola di Bari, Ruvo di Puglia, Conversano, Noicàtaro, Acquaviva delle Fonti, Palo del Colle, Giovinazzo, Noci, Castellana Grotte, Rutigliano, Valenzano, Casamassima, Polignano a Mare, Adelfia, Capurso, Locorotondo, Grumo Appula, Cassano delle Murge, Turi, Alberobello, Bitetto, Bitritto, Sannicandro di Bari, Toritto, Sammichele di Bari, Cellamare, Binetto, Poggiorsini.

Provincia di Barletta-Andria-Trani

(Residenti 377.929 – dato ISTAT aggiornato al 31.12.2023)

Andria, Barletta, Bisceglie, Trani, Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Spinazzola.

Foggia e Provincia

(Residenti 593.078– dato ISTAT aggiornato al 31.12.2023)

Foggia, Manfredonia, Cerignola, San Severo, Lucera, San Giovanni Rotondo, Sannicandro Garganico, Orta Nova, Torremaggiore, San Marco in Lamis, Monte Sant'Angelo, Apricena, Vieste, Cagnano Varano, Vico del Gargano, Troia, Ascoli Satriano, Mattinata, Lesina, San Paolo di Civitate, Carapelle, Stornarella, Stornara, Carpino, Ischitella, Serracapriola, Peschici, Deliceto, Bovino, Rodi Garganico, Orsara di Puglia, Biccari, Zapponeta, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Candela, Accadia, Ortona, Sant'Agata di Puglia, Rignano Garganico, Anzano di Puglia, Casalvecchio di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Volturino, Celenza Valfortore, Casalnuovo Monterotaro, Castelluccio dei Sauri, Chieti, Castelnuovo della Daunia, San Marco la Catola, Castelluccio Valmaggiore, Monteleone di Puglia, Roseto Valfortore, Carlantino, Alberona, Panni, Motta Montecorvino, Faeto, Volturara Appula, Isole Tremiti, Celle di San Vito.

Nell'ambito della funzione giurisdizionale ordinaria del Tribunale è possibile distinguere le diverse competenze suddivise per materia.

4.3.1 COMPETENZA IN MATERIA CIVILE

In materia civile non ha una competenza generale, neppure per quanto riguarda gli affari riguardanti le persone minorenni, ma le sue attribuzioni sono previste da norme espresse, contenute nel Codice civile ovvero in leggi speciali.

I principali procedimenti d'ambito civile per i quali si esercita la giurisdizione del Tribunale per i Minorenni sono indicati dall'art. 38 dei decreti attuativi del Codice civile, che li differenzia sia da quelli di competenza del Giudice Tutelare che da quelli, di carattere generale, del Tribunale ordinario nonché da alcune leggi speciali. L'art. 38 delle disp. att. è stato modificato con l'entrata in vigore della legge n. 219 del 10 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 ("Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali").

In particolare

1) Controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

La principale competenza è sicuramente quella relativa ai procedimenti di controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Tale competenza è disciplinata dagli art. 316 e 330 e ss. del c.c., e prevede la pronuncia, nei casi più gravi di violazione dei doveri genitoriali, del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Qualora la condotta dell'esercente non sia così grave, ma comunque l'esercizio del ruolo genitoriale risulti pregiudizievole "al figlio", la norma prevede l'adozione di provvedimenti a tutela del minore, non escluso l'allontanamento del minore dalla residenza familiare ovvero quello del genitore o convivente che lo maltratta o gli usa violenza.

Il procedimento ha inizio sulla base di un ricorso presentato da una persona legittimata (un genitore o un parente) oppure dal PM minorile, qualora decida di presentarlo dopo aver condotto approfondite indagini sulla base di segnalazioni ricevute dai servizi sociali, dalle forze dell'ordine, degli enti locali o delle istituzioni scolastiche.

2) Reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art. 332 c.c.).

3) Controllo della responsabilità genitoriale ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio (art. 333 c.c.) (in pendenza di giudizio di separazione, divorzio o giudizio ex art. 316 Codice civile, la competenza ad adottare i provvedimenti ex art. 333 Codice Civile spetta al Tribunale Ordinario).

4) Interdizione o inabilitazione del minore non emancipato, nell'anno antecedente a quello del raggiungimento della maggiore età (art. 40 disp. Att. c.c.).

5) Legittimazione (art. 284 c.c.).

6) Sottrazione internazionale.

Il Tribunale per i Minorenni esercita la sua competenza in materia di ritorno del minore illecitamente trasferito all'estero, di attuazione del "diritto di visita" del genitore non affidatario che risiede in uno Stato diverso da quello di residenza del figlio (Convenzione Aja del 25 ottobre 1980 in tema di sottrazione internazionale dei minori, ratificata ed attuata con la L. 64/19945) di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore. Va ricordato anche il Regolamento (UE) 2019/1111 (noto anche come Bruxelles II-ter) è una normativa dell'Unione Europea, entrata in vigore il 1° agosto 2022, che disciplina la competenza dei tribunali, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto matrimoniale e responsabilità genitoriale, inclusa la sottrazione internazionale di minori. Questo regolamento

sostituisce il precedente "Bruxelles II bis" e mira a semplificare la circolazione delle decisioni e degli accordi familiari all'interno dell'UE, ponendo un'enfasi particolare sui diritti del minore e sulla cooperazione tra le autorità degli Stati membri.

7) Autorizzazione al matrimonio di minorenni che abbia compiuto 16 anni (art. 84, comma 2 c.c.).

8) Autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del minore.

Tra le competenze previste da leggi speciali merita considerazione, per il rilievo quantitativo che ormai ha assunto, producendo pure una considerevole giurisprudenza della Corte di cassazione, quella di cui all'art. 31, comma III, D. Lgs 286/1998. Questa norma attribuisce al Tribunale per i Minorenni il potere di autorizzare in via temporanea la permanenza in Italia dei familiari di un minore straniero che si trova sul territorio dello Stato, per gravi motivi connessi al suo sviluppo psico - fisico, e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute, anche in deroga alla normativa sull'immigrazione. Si tratta di un'applicazione del principio di preminenza dell'interesse del minore, sancito dalla normativa internazionale (in particolare, l'art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con la L. 176/1991) che importa valutazioni di particolare delicatezza, onde evitare che l'esercizio del potere di autorizzazione si risolva nell'elusione della disciplina sul controllo dell'immigrazione, che pure tutela interessi di rilievo.

9) Rimozione del/i genitore/i dall'amministrazione dei beni (art. 334 c.c.) e riammissione nell'esercizio dell'amministrazione e nel godimento dell'usufrutto legale del genitore che ne sia stato rimosso o privato (art. 335 c.c.) e autorizzazione del tutore alla continuazione di un'impresa commerciale nell'interesse del minore (art. 371, u. co. c.c.): in queste materie il tribunale per i minorenni si occupa anche degli aspetti patrimoniali dei minori.

10) Autorizzazione al riconoscimento del minore da parte di genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (art. 250 u.c. c.c.) e autorizzazione al riconoscimento dei figli incestuosi (art. 251 c.c.);

11) Autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art 28 l. 184/83).

12) Regolamentazione dei rapporti con ascendenti (art 317 bis c.c.).

13) Opposizione ai decreti di liquidazione (art. 170 T.U.S.G.).

14) Reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare.

15) ricorso avverso rigetto ammissione al patrocinio.

Il Tribunale per i Minorenni svolge infine funzione di giudice di secondo grado, per i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare.

Nell'ambito civile tutte le decisioni sono assunte in composizione collegiale con una partecipazione paritaria di giudici togati e giudici onorari. Ai due giudici togati si affiancano, infatti, due giudici onorari (un maschio e una femmina), mentre tale differenziazione di genere non è richiesta per i giudici togati.

4.3.2 ADOZIONI

Il Tribunale per i Minorenni tratta altresì la delicata materia delle adozioni nazionali, internazionali e in casi particolari.

In linea di massima l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o coppie sposate che convivono da almeno tre anni. La sentenza della Corte costituzionale n. 33/2025 ha aperto l'adozione internazionale ai single. Nell'adozione nazionale, la coppia che intende adottare un bambino deve presentare la dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i minorenni del proprio territorio, ma anche agli altri Tribunali per i minorenni italiani dandone però comunicazione a quello del proprio territorio. Nell'adozione internazionale, la competenza si radica in capo al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli istanti.

Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto, ed inoltre:

- Essi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
- L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
- Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
- I limiti di cui innanzi possono essere derogati, qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
- Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

Il Tribunale, pertanto, accerta previamente i requisiti prima indicati e dispone l'esecuzione delle adeguate indagini, ricorrendo ai servizi socioassistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. Tali indagini riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Di fatto i servizi degli Enti locali con le loro indagini permettono di fornire al Tribunale gli elementi conoscitivi atti a indicare le capacità genitoriali della coppia anche mediante la narrazione della loro storia individuale, di coppia e sociale. Gli operatori dei servizi operano pure per preparare la copia all'adozione fornendo informazioni corrette agli aspiranti genitori. Anche gli organi di Pubblica Sicurezza, Polizia e/o Carabinieri, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, accerteranno eventuali precedenti penali.

Inoltre, il tribunale favorisce l'attività di formazione e orientamento rivolta alle coppie aspiranti all'adozione mediante:

- Un incontro di gruppo rivolto a tutte le coppie aspiranti all'esperienza genitoriale adottiva;
- Ulteriori eventuali incontri di gruppo miranti al rinforzo e alla chiarificazione rivolti a coppie che risultano avere una insufficiente preparazione all'esperienza adottiva;
- Incontri di gruppi rivolti a coppie che manifestano ampia disponibilità da richiamare per casi particolari di minori con disabilità o preadolescenti/adolescenti.

Per **l'adozione internazionale** vi sono le medesime modalità di presentazione della domanda e lo stesso iter presso il Tribunale. La coppia successivamente, dopo esser entrata in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un

passo obbligato. L'elenco degli enti autorizzati è pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la complessa procedura. L'ente autorizzato trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.

Subito dopo, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L'Aja.

Trascorso l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, (periodo che manca nei casi in cui l'iter adottivo si è completato all'estero) la procedura si conclude con il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento di adozione straniero e con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione di quel provvedimento nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

Quanto **all'adozione in casi particolari**, disciplinata dagli artt. 44 e ss. della legge n. 184/1983, i minori possono essere adottati in questa forma quando non ricorrano le condizioni per l'adozione legittimante, nei seguenti casi:

- a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
- c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
- d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (in questa ipotesi confluisce una casistica assai varia, che comprende anche la cd. 'stepchild adoption', consentita dal cosiddetto 'genitore sociale' in una coppia omogenitoriale).

L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli.

Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

L'adozione non legittimante non recide i rapporti con la famiglia di origine, sicché è necessario l'assenso dei genitori, o del tutore.

4.3.3 L'AFFIDAMENTO FAMILIARE.

Presupposto necessario per l'istituto dell'affido è che la difficoltà in cui viene a trovarsi la famiglia di origine, seppure non sia a carattere momentaneo, non debba comunque sconfinare nello stato di abbandono materiale e morale, che potrà dare vita alla procedura di adottabilità (art. 8 della legge n. 184/1983).

La situazione che giustifica l'affidamento etero-familiare, a norma degli art. 2 ss. legge 4 maggio 1983 n. 184, come sostituiti dai corrispondenti articoli della legge 28 marzo 2001 n. 149, e quella che conduce alla pronuncia di adottabilità si differenziano, dunque, in quanto la mancanza di "un ambiente familiare idoneo" è considerata nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre nel secondo caso, si ritiene che essa sia insuperabile e che non vi si possa ovviare se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità.

. L'art. 2 della legge n. 184/83 prevede che l'affidamento del minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ad un'altra famiglia possa essere disposto dal servizio sociale, previo consenso dei genitori o del tutore, e in tal caso il provvedimento è reso esecutivo dal giudice tutelare; ove manchi l'assenso di tali soggetti, provvede il tribunale per i minorenni. L'affidamento amministrativo può dunque essere disposto dal solo servizio sociale, e non più dagli istituti.

Quanto all'affidamento giurisdizionale, ai sensi dell'art. 330 c.c. il tribunale per i minorenni, dichiarando la decadenza dalla potestà, ovvero ai sensi dell'art. 333 c.c. adottando i provvedimenti più opportuni in caso di comportamenti pregiudizievoli dei genitori, può prescrivere l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare e disporre l'affidamento del minore a terzi, e può in casi di urgenza anche provvedere in via provvisoria, prima della conclusione del procedimento. L'affidamento ha una durata sino a due anni e può essere prorogato solo con provvedimento del tribunale per i minorenni. Peraltro, nel corso degli accertamenti disposti nel procedimento di abbandono, il tribunale per i minori può emettere ogni provvedimento nei confronti del minore, compresa la sospensione dalla responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore (art. 10 l. 184/1983). E' prassi frequente dei tribunali minorili disporre l'affidamento provvisorio del minore a una coppia idonea per l'adozione, sì che l'affidamento possa trasformarsi in affidamento preadottivo.

Presso il Tribunale per i minorenni di Bari operano delle equipe affido composte da giudici onorari, che, avvalendosi della collaborazione dei servizi sociali e degli enti del terzo settore, si adoperano per la formulazione del progetto di affido, che verrà sottoposto alla valutazione e deliberazione con provvedimento del Tribunale. E' data anche la possibilità alle persone disponibili all'affido, di presentare dichiarazioni di disponibilità al Tribunale, tramite la PEO indicata nel sito.

4.4 COMPETENZA PENALE

Il Tribunale per i Minorenni è competente per i procedimenti penali avviati a carico di soggetti minorenni, sulla base della età al momento del compimento del fatto. Se a tale data il soggetto ha compiuto 14 anni, è imputabile se ha la capacità di intendere e di volere; il minore che al momento del fatto non ha compiuto 14 anni non è imputabile.

Il procedimento penale si snoda attraverso le fasi tipiche di quello previsto a carico degli adulti cioè: indagini, udienza preliminare, dibattimento ed esecuzione. Il legislatore ha dettato regole specifiche tese a disciplinare il processo nei confronti degli imputati minorenni con il DPR 448/88, caratterizzato dall'esigenza di favorire **l'evoluzione positiva della personalità del minore, la finalità rieducativa ed il suo reinserimento nella società.**

- IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI.

È un organo monocratico che interviene durante la fase delle indagini preliminari, a garanzia della legalità delle stesse, esercitando dunque una giurisdizione di garanzia.

La sua **attività può definirsi di tipo interlocutorio** allorché interviene per convalidare l'arresto, il fermo e l'accompagnamento a seguito di flagranza (art. 18 bis 448/88), ovvero per disporre l'applicazione di una misura cautelare su richiesta del P.M., di concedere proroga indagini (ex art. 406 c.p.p.) o la celebrazione di incidenti probatori ex art. 398 c.p.p., per l'assunzione anticipata di prove.

Le misure cautelari espressamente previste per i minori sono:

- **le prescrizioni:** il giudice può impartire al minore specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro, ovvero ad altre attività utili per la sua educazione (art. 29 DPR 448/88)

- **la permanenza in casa:** il giudice prescrive al minore di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora, il giudice può anche imporre i limiti o divieti alla possibilità del minore di comunicare con altre persone. (art. 21 DPR 448/88) Il giudice può anche autorizzare il minore ad allontanarsi dall'abitazione per motivi di studio e di lavoro.
- **Il collocamento in comunità:** il giudice ordina che il minore sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata (art. 22 DPR 448/88) con eventuali imposizioni di studio o lavoro. Il responsabile della comunità deve collaborare con i servizi ed in caso di violazioni gravi, il giudice può disporre in aggravamento della misura cautelare in corso, la custodia cautelare in carcere;
- **la custodia cautelare:** essa può essere disposta solo quando si procede per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 380 co.2, lett. E) ((e-bis) e g)), del codice di procedura penale, nonché per uno dei ((delitti consumati o tentati)), di cui agli articoli 336 ((primo comma)) e 337 del codice penale e di cui all'art. 73 ((del testo unico di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309

Nel disporre tali misure il giudice deve tener conto non solo dei criteri generali sanciti dall'art. 275 c.p.p. ma anche dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.

Il giudice per le indagini preliminari esercita, inoltre, un'attività che può definirsi **definitoria**, esso, infatti, è competente a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e se richiesto dal pubblico ministero pronuncia una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 DPR 448/88). Tale definizione del processo è applicabile nelle ipotesi in cui il fatto ascritto appare privo di significato criminoso e di concreta rilevanza sociale, alla stregua della tenuità delle conseguenze prodotte e dell'occasionalità del comportamento deviante, evitando così che l'ulteriore corso del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative del minore. Il giudice delle indagini preliminari, inoltre, quando accerta che l'imputato è minore degli anni 14 pronuncia sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile (art. 26 DPR 448/88). Presupposto per l'adozione di tale decisione è che dagli atti non risulti la evidenza della estraneità del minore dai fatti e ciò per evitare che il minore si veda dichiarare il difetto di imputabilità per un reato insussistente o non commesso, anche perché dalla declaratoria in esame potrebbero scaturire conseguenze: il giudice può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza quando vi è la pericolosità sociale del minore non imputabile e in ultimo, tali sentenze sono iscrिवibili nel casellario giudiziale sino all'età dei 18 anni.

- IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE.

A differenza del rito ordinario previsto per gli imputati maggiorenni, dove GIP e GUP sono entrambi organi monocratici, nel processo minorile solo il GIP è monocratico, mentre il GUP è un organo collegiale composto da un giudice togato e due giudici onorari (persone esperte nelle discipline dell'età evolutiva).

Particolare attenzione è data nel procedimento minorile alla fase dell'udienza preliminare che diventa la sede primaria di definizione del procedimento. Infatti all'esito di questa fase è concesso al giudice emettere una serie di provvedimenti molto più ampi di quelli che normalmente il GUP può emettere nel procedimento a carico dei maggiorenni.

Il GUP, infatti, può:

- **pronunciare sentenza di non luogo a procedere ex art.32 dpr 448/88** se prima dell'inizio della discussione l'imputato ha acconsentito alla definizione del processo in udienza preliminare, non

solo nelle normali ipotesi previste dall'art. 425 c.p.p. (se sussiste una causa di estinzione del reato, se il fatto non è previsto dalla legge come reato etc.) ma anche per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.

- **Il perdono giudiziale** previsto dall'art. 169 c.p. è una causa di estinzione del reato applicabile solo ai minori. Infatti, è applicabile per il reato commesso dal minore ove la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 1.549 euro, anche se congiunta a detta pena.

Il giudice, quindi, può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, tenuto conto della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato e se è iniziato il giudizio, per gli stessi motivi può non emettere condanna.

- **pronunciare sentenza di condanna** se deve essere applicata solo una sanzione pecuniaria o una pena sostitutiva (semidetenzione o libertà controllata). In tal caso è necessaria la richiesta del P.M.. In tal caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

Il processo viene definito nella fase dell'udienza preliminare anche quando l'imputato chiede di essere giudicato con il **rito abbreviato**; la scelta di tale rito comporta la riduzione di 1/3 di pena.

La riforma Cartabia ha introdotto una riduzione automatica di un sesto della pena per chi viene condannato con rito abbreviato e non propone impugnazione contro la sentenza di primo grado irrevocabile. La riduzione viene applicata dal giudice dell'esecuzione.

Altra peculiarità del processo minorile è la possibilità di **sospendere il processo per MAP** (art. 28 DPR 448/88). Il GUP, ma anche il giudice del dibattimento, sentite le parti, può disporre la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito di una prova per un periodo non superiore ad un anno (tre nell'ipotesi in cui si procede per reati più gravi). Durante questo periodo di prova il minore viene affidato ai servizi sociali minorile per lo svolgimento delle attività di osservazione, trattamento e sostegno. Nel caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte, la sospensione è revocata e si procede con rito ordinario. Si procede con rito ordinario anche nell'ipotesi in cui, al termine del periodo di sospensione, la prova dia esito negativo. Se invece la prova da esito positivo, in quanto il comportamento del minore e l'evoluzione della sua personalità l'avvenuto suo reinserimento nella società, il giudice dichiara estinto il reato con sentenza.

Ai sensi dell'art. 27 bis DPR n. 448/1988, introdotto dal cd. 'decreto Caivano' e della sentenza della Corte costituzionale n. 23/2025, il GUP può disporre un percorso di rieducazione del minore, su richiesta del PMM, per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e

rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

In ultimo il GUP può disporre il rinvio a giudizio ed in tal caso si apre la fase del dibattimento.

- IL DIBATTIMENTO.

Il dibattimento si svolge dinanzi ad un collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari (il processo si svolge a porte chiuse e l'esame dell'imputato è condotto dal Presidente del collegio) e segue le forme del giudizio per i maggiori di età. Anche durante questa fase trovano applicazione taluni istituti di diritto minorile; sospensione del processo con Messa alla prova; perdono giudiziale.

Il Tribunale per i minori in fase dibattimentale può emanare sentenza di assoluzione o di condanna, oppure sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto e sentenza di estinzione per esito positivo MAP.

Riti alternativi per i minorenni sono il giudizio Immediato, il giudizio abbreviato, rito per direttissima raramente; non si applica né il patteggiamento né il decreto penale di condanna. Misure di sicurezza sulla pericolosità sociale del minore, emesse con sentenze gip, gup e dib, ratificate in collegio dib. ed eseguite in via provvisoria o definitiva dal Magistrato di sorveglianza.

4.4.1 TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ.

Il tribunale della libertà è competente sui riesami e sugli appelli avverso le ordinanze di applicazioni di misura cautelare e altre decisioni in materia di libertà personale ex artt. 309; 310 c.p.p.

4.4.2 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA.

La Magistratura di sorveglianza ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. È composto dal Magistrato di sorveglianza, dal Presidente del Collegio e da n. 2 professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

La riforma Cartabia ha introdotto un'innovazione nel sistema penale riguardante le pene detentive brevi, consentendo al giudice di proporre al condannato, fin da subito, una delle pene sostitutive previste: lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare, semilibertà e pena pecuniaria. L'obiettivo è di evitare l'esecuzione della pena detentiva e favorire il reinserimento sociale del condannato, riducendo il sovraffollamento carcerari.

4.5 L'APPARATO AMMINISTRATIVO: LE CANCELLERIE.

DIRIGENTE: dott.ssa PERRA Caterina

CANCELLERIE DELL'AREA CIVILE, SEGRETERIA DI PRESIDENZA E AMMINISTRATIVA

- Responsabile del settore civile - dott.ssa LIGORIO Laura - Direttore: piano 2° int. 0809173237
- sig.ra CAMPANELLA Pasqua Leonarda – Ausiliaria: PIANO 2°, int. 0809173234

SEGRETERIA DI PRESIDENZA E AMMINISTRATIVA, UFFICIO PROTOCOLLO

- dott. TARANTINO Pasquale – Cancelliere Esperto: piano 2°, int. 0809173241
- sig.ra VALENTINO Iris - Assistente giudiziario: piano 2° int. 0809173300
- sig. ANGIULLI Giacinto - Conducente di automezzi / Operatore giudiziario: piano 2° int. 0809173250
- sig.ra SCICUTELLA Angela – Operatore giudiziario: piano 2° int. 0809173343

CANCELLERIA ADOZIONI E MSNA

- Responsabile di cancelleria: dott.ssa CASSANO Antonia - Funzionario giudiziario: piano 2°, int. 0809173240
- dott.ssa FRANCO Camilla - Assistente giudiziario: piano 2°, int. 0809173334

CANCELLERIE DELL'AREA PENALE

- Responsabile del Settore Penale: dott.ssa CAPUTI Margherita – Direttore: piano 6°, int.0809173310
- sig. RANIERI Vito – Ausiliario: piano 6°, int. 0809173315

FRONT OFFICE PENALE

- sig. ERRICO Domenico - Operatore giudiziario: piano 6°, int. 0809173301

CANCELLERIA DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (G.I.P.)

- Responsabile di Cancelleria: dott. MELE Marco – Funzionario Giudiziario: piano 7°, int. 0809173313
- dr.ssa DI FINO Luciana - Assistente Giudiziario: piano 7°, int. 0809173319

CANCELLERIA DEL DIBATTIMENTO

- Responsabile di Cancelleria: sig.ra LADISA Giovanna - Funzionario Giudiziario: piano 6°, int. 0809173308
- dott.ssa MADARO Isabella - Cancelliere esperto: piano 6° int. 0809173308 (Magistrato di riferimento: dott.ssa Maria Luisa Alessio)
- dott. CAFFO' Vito Nicola - Cancelliere esperto: piano 6° int. 0809173309 (Magistrato di riferimento: dott.ssa Celeste Calvanese)

CANCELLERIA DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE (G.U.P.)

- Responsabile di cancelleria - dott. ssa ZULLO Tania - Funzionario giudiziario: piano 7°, int. 0809173318
- dott. MONTANARO Christian - Cancelliere esperto: piano 7°, int. 0809173320 (Magistrato di riferimento: dott.ssa Rosella Politi)
- sig.ra EDITORI Debora - Assistente giudiziario: piano 7° int. 0809173326 (Magistrato di riferimento dott.ssa Francesca Stilla)

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

- Responsabile di cancelleria - dott. FIORINO TUCCI Domenico - Funzionario giudiziario, piano 6° int. 0809173315 (Magistrato di riferimento: dott.ssa Maria Luisa Alessio)

CANCELLERIA UNICA CIVILE

- Responsabile della cancelleria / FRONT OFFICE CIVILE: dott. Ippolito Domenico: piano 5° int. 0809173292 (Magistrato di riferimento: dott.ssa Rosella Politi)
- dott.ssa SAJEVA Francesca - Funzionario giudiziario: piano 5° int. 0809173292 (Magistrati di riferimento: dott.ssa Antonia Salamida – dott.ssa Maria Luisa Alessio – dott.ssa Rosa Caramia)
- dott.ssa TUMMOLO Maria Emanuela - Funzionario giudiziario: piano 5° int. 0809173290 (Magistrati di riferimento: dott.ssa Francesca Stilla – dott. Giuseppe Iacobellis)
- dott.ssa IACOBELLIS Maria Cristina - Funzionario giudiziario: piano 5° int. 0809173291 (Magistrati di riferimento: dott.ssa Celeste Calvanese – dott. Sofia Anfossi)
- dott.ssa ARAGNO Alessia - Funzionario giudiziario: piano 5° int. 0809173294 (Ufficio liquidazioni area civile)
- dott.ssa BARBERIO Marilena – Assistente giudiziario: piano 5° int. 0809173293
- dott.ssa CASCIONE Roberta – Assistente giudiziario: piano 5° int. 0809173296
- sig.ra SARDIELLO Stefania - Assistente giudiziario: piano 5° int. 0809173285
- sig. LAFORGIA Gianfranco - Assistente giudiziario: piano 5° int. 080917332
- dott. LASSANDRO Roberto - Conducente di automezzi / Operatore Giudiziario: piano 5° int. 080917329
- sig. DE MARZO Michele - Conducente di automezzi / Operatore Giudiziario: piano 5° int. 0809173289

5 I SERVIZI ESPLETATI DALLE CANCELLERIE DI DIRETTO INTERESSE DELL'UTENZA

La Carta dei Servizi, nelle pagine che seguono, descrive i Servizi offerti dal Tribunale per i Minorenni, le modalità di accesso ai medesimi, i tempi, le fasi e le caratteristiche. Per consentire una facile fruizione di questo strumento i Servizi sono stati suddivisi per aree di interesse, così come illustrato di seguito:

AREA CIVILE

1. Iscrizione a ruolo
2. Deposito atti
3. Richiesta/rilascio copie (atti, sentenze, decreti ingiuntivi, etc)
4. Richiesta/rilascio attestazioni e certificazioni
5. Richiesta informazioni su fascicoli
6. Patrocinio a spese dello Stato
7. Ricorsi (affidamento del figlio e disciplina delle visite, decadenza potestà parentale, affidamento familiare, genitore non sposato per l'affidamento del figlio e disciplina delle visite, adozione di provvedimenti civili nei confronti di un genitore, assunzione del cognome e art. 74)
8. Ricorso per l'autorizzazione al matrimonio prima dei 18 anni
9. Richiesta di autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per minori stranieri bisognosi di assistenza
10. Ricorso per legittimazione di figlio naturale (ex art 284 del CC)
11. Ricorso per l'interdizione
12. Opposizione avverso decreti di liquidazione
13. Ricorso avverso rigetto ammissione al patrocinio

ADOZIONI

1. Deposito dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale
2. Deposito dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale
3. Ricezione istanza per l'affidamento preadottivo o adozione di minore straniero
4. Rilascio eventuale autorizzazione informazioni famiglia di origine
5. Rilascio informazioni su procedure adottive e di abbandono
6. Rilascio copie atti e documenti

AREA PENALE

1. Patrocinio a spese dello stato
2. Richiesta/rilascio copie atti processuali e provvedimenti dei magistrati (sentenze, decreti, archiviazioni e provvedimenti)
3. Impugnazioni di sentenze dibattimentali in sede, GIP e GUP
4. Istanza di rimborso delle indennità dovute ai testimoni
5. Richieste al giudice di esecuzione (ex art. 665 C.P.P. e seguenti)
6. Richiesta liquidazione onorari ausiliari del giudice (professionisti, tecnici, etc) nelle varie fasi processuali
7. Richiesta/rilascio certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali
8. Consultazione atti e fascicoli
9. Rilascio informazioni per vendite veicoli, corpi di reato di valore e ordinari: dissequestri e restituzioni

AREA AMMINISTRATIVA

1. Richiesta di liquidazione delle spese
2. Emissione ordini di pagamento testimoni e Giudici onorari
3. Predisposizione fac simile del modello F23 per il pagamento bonario

Per ciascun servizio è stata compilata la seguente scheda illustrativa riportante tutte le indicazioni e informazioni utili all'utente:

Cos'è	Breve descrizione del servizio
Chi lo può richiedere	Utente che può richiedere il servizio
Dove si richiede	Struttura del Tribunale incaricata del servizio e relativo indirizzo mail
Cosa occorre	Documentazione o prerequisiti necessari
Quanto costa	Costo del servizio presso il Tribunale
Tempi medi necessari	Tempi medi stimati per il servizio

5.1 SERVIZI AREA CIVILE

5.1.1 ISCRIZIONE A RUOLO

Cos'è	È l'iscrizione di una procedura sul registro informatico SICID all'atto della presentazione di un ricorso.
Chi lo può richiedere	L'iscrizione viene richiesta dal P.M. o difensore a mezzo di nota di iscrizione a ruolo.
Dove si richiede	SICID
Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• Nota di iscrizione a ruolo• Ricorso + ALLEGATI
Quanto costa	Esente dal contributo unificato (tranne per procedimenti di accesso alle origini e opposizione ai decreti di liquidazione- 98 euro), si pagano solo 27 spese forfettarie tramite Pago PA
Tempi medi necessari	L'iscrizione avviene entro un paio di giorni e per la fissazione di udienza, invece, sono necessari circa 20 giorni.

5.1.2 DEPOSITO ATTI

Cos'è	È la procedura prevista per depositare atti di causa nelle procedure civili (anche esecutive e di volontaria giurisdizione) già in corso.
Chi lo può richiedere	Le parti e i loro difensori.
Dove si effettua	SICID
Cosa occorre	L'atto che si intende depositare, di solito in originale e in un numero di copie previste dalle specifiche normative.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	A vista.

5.1.3 RICHIESTA /RILASCIO COPIE

Cos'è	<p>È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale civile, o di un provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza, verbale di conciliazione).</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplici - vengono richieste ai soli fini di studio • autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia; • in forma esecutiva - per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie vengono rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta "formula esecutiva" da parte del cancelliere. (valido solo per i procedimenti ex art. 317 bis CC o in caso di condanna al pagamento delle spese processuali)
Chi lo può richiedere	<p>Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse. Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto.</p>
Dove si richiede	SICID
Cosa occorre	Una istanza scritta in carta semplice o su apposito modulo fornito dalla cancelleria.
Quanto costa	Per il rilascio di copia, che viene effettuato dalla cancelleria civile unica, si deve pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia

	<p>conforme o esecutiva) e al numero delle pagine che compongono l'atto per i procedimenti iscritti non sul SICID. Per i procedimenti iscritti su Sigid vedasi allegata nota e all. n. 2 nuove tabelle diritti di copia</p> <p>Importi da pagare sempre tramite pago PA.</p>
Tempi medi necessari	Se la richiesta è urgente, entro 3 giorni, altrimenti una settimana circa.

5.1.4 RICHIESTA /RILASCIO ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

Cos'è	È la richiesta delle parti di ottenere dalla cancelleria un'attestazione di presenza o una certificazione di deposito atti.
Chi lo può richiedere	La parte personalmente, gli avvocati costituiti, gli informatori.
Dove si richiede	Presso la cancelleria civile unica.
Cosa occorre	Una istanza scritta per le certificazioni e una richiesta verbale per le attestazioni di presenza in udienza.
Quanto costa	L'attestazione di presenza è gratis, mentre per la certificazione è previsto un diritto di euro 3,92
Tempi medi necessari	In giornata.

5.1.5 RILASCIO INFORMAZIONI SUI FASCICOLI

Cos'è	È l'evasione di informazioni relative allo stato del procedimento con riferimento alla fissazione di udienza, all'arrivo di relazione sociale e di informative varie o all'emissione di un provvedimento.
Chi lo può richiedere	Le parti ed i loro difensori costituiti nella procedura.
Dove si richiede	SICID
Cosa occorre	
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	A vista.

5.1.6 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Cos'è	<p>Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l'accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili già pendenti ed anche nelle controversie civili non ancora iniziate per le quali si intende agire in giudizio.</p> <p>Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).</p>
Chi lo può richiedere	<p>Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none">• i cittadini italiani;• gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;• gli apolidi;• gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. <p>L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.</p> <p>Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato è di euro 13.659,64, reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione (importo adeguato decreto interministeriale del 22 aprile 2025 - in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11/07/2025).</p> <p>Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante; contestualmente, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.</p>
Dove si richiede	<p>La richiesta deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente in base al:</p> <ul style="list-style-type: none">• luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;• luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;• luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti. <p>Solo in caso di rigetto, potrà essere ripresentata al Tribunale per i Minorenni (ex art. 126 terzo comma del D.P.R. n. 115/2002).</p>

5.1.7 I RICORSI

Ricorsi riguardanti la responsabilità genitoriale (art. 330, 332, 333, 317 bis c.c.)

Cos'è	È il deposito di ricorsi per: <ul style="list-style-type: none">- controllo responsabilità genitoriale;- l'affidamento familiare;- procedimenti in casi di contrasti tra i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale;- decadenza responsabilità genitoriale- i rapporti dei nonni con il minore
Chi lo può richiedere	Il ricorso è avviato su iniziativa di un soggetto legittimato (genitori, parenti a mezzo difensori regolarmente costituiti) o su iniziativa del P.M.
Dove si richiede	Il ricorso dovrà essere presentato sul portale del processo telematico-Sicid
Cosa occorre	Ricorso con indicazione delle ragioni che muovono la domanda e la richiesta di una pronuncia.
Quanto costa	Esente da contributo unificato. È previsto il pagamento di 27 euro a titolo di diritti di cancelleria da effettuarsi tramite il portale PAGO PA
Tempi medi necessari	Il deposito viene effettuato in giornata, l'udienza può essere definita entro circa 20/30 giorni. Il tempo per la definizione del procedimento non è definibile a priori in quanto dipende dalla complessità dell'istruttoria.

5.1.8 RICORSO PER L'AUTORIZZAZIONE AL MATRIMONIO.

Cos'è	Richiesta che ammette a contrarre matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto 16 anni di età.
Chi lo può richiedere	Il minore che ha compiuto 16 anni può presentare istanza al Tribunale per i Minorenni competente territorialmente che accertata la sua maturità psico fisica e la fondatezza delle ragioni adottate, può ammettere, per gravi motivi, il minore al matrimonio.
Dove si richiede	Presso l'ufficio del registro generale.
Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• Istanza in carta libera;• stati di famiglia;• estratti atti di nascita;• certificati di residenza;

	<ul style="list-style-type: none"> • certificato di gravidanza rilasciato da ente pubblico; • La richiesta di certificati riguarda entrambi i futuri sposi.
Quanto costa	Contributo unificato esente. Si pagano 27 euro a titolo di diritti di cancelleria da corrispondersi attraverso il portale PAGOPA
Tempi necessari medi	Per avere l'autorizzazione servono almeno 30 giorni.

5.1.9 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PERMANENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE DEI GENITORI IMMIGRATI

Cos'è	Si tratta dell'autorizzazione con cui il Tribunale per i Minorenni può concedere al familiare di un minore, di fare ingresso o permanere sul territorio italiano, per gravi problemi connessi con lo sviluppo psico fisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova sul territorio italiano (art. 31 d. lvo 25.7.98 n. 286, cui si riferisce Cassazione Sezioni Unite 25.10.2010 n. 21799).
Chi lo può richiedere	Chi vive all'estero e non è cittadino italiano personalmente ed a mezzo di Procuratore costituito.
Dove si deposita	Sul portale del processo telematico - Sicid
Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none"> • Ricorso; • Copia del permesso di soggiorno del richiedente, se in suo possesso; • Documentazione attestante il rapporto di parentela col minore dimorante in Italia; • Disponibilità di un alloggio; Quant'altro la legge richiede.
Quanto costa	Contributo unificato esente. Si pagano 27 euro a titolo di diritti di cancelleria da corrispondersi attraverso il portale PAGOPA
Tempi necessari medi	L'iter dell'autorizzazione prende avvio subito dopo il deposito della richiesta, per l'autorizzazione invece sono necessari da 1 a 6 mesi.

5.1.10 DEPOSITO RICORSO PER SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Cos'è	<p>È la possibilità di presentare un ricorso per la richiesta di rimpatrio di un minore a seguito di sottrazione internazionale.</p> <p>Con l'espressione "sottrazione internazionale di minori" si indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando uno dei genitori lo conduce con sé all'estero sottraendolo dal luogo di residenza abituale, senza alcuna autorizzazione; - quando il minore non viene ricondotto nel suo Paese di residenza abituale da parte di chi abbia l'obbligo giuridico di farlo
Chi lo può richiedere	Gli esercenti la responsabilità genitoriale a mezzo di procuratore costituito e il Pubblico Ministero

Dove si richiede	Sul portale del processo telematico - Sicid
Cosa occorre	Ricorso e documenti giustificativi
Quanto costa	Contributo unificato esente. Si pagano 27 euro a titolo di diritti di cancelleria da corrispondersi attraverso il portale PAGOPA
Tempi medi necessari	La prima udienza viene fissata entro 30 giorni. Il tempo per la definizione del procedimento non è definibile a priori in quanto dipende dalla complessità dell'istruttoria

5.1.11 DEPOSITO RICORSO IN MATERIA PATRIMONIALE

Cos'è	È possibile depositare ricorsi per talune questioni in materia patrimoniale riguardanti i soggetti minorenni: - rimozione del genitore dall'amministrazione dei beni del minore o privazione dello stesso dall'usufrutto legale (art.334-335 Cod. civ.); -autorizzazione del tutore alla continuazione di un'impresa commerciale nel suo interesse (art.371, u. co., Cod. civ.).
Chi lo può richiedere	Gli esercenti la responsabilità genitoriale, un tutore o il notaio a mezzo di procuratore costituito
Dove si richiede	Sul portale del processo telematico - Sicid
Cosa occorre	Ricorso e documenti giustificativi.
Quanto costa	Contributo unificato esente. Si pagano 27 euro a titolo di diritti di cancelleria da corrispondersi attraverso il portale PAGOPA

5.1.12 RICORSI DEL PM SULLO STATO DI ADOTTABILITÀ DI UN MINORE

Cos'è	Il procedimento di adottabilità viene iniziato solo su ricorso del PM, tramite istanza presso il Tribunale per i Minorenni, il quale apre il fascicolo e notifica la data di fissazione dell'udienza ai genitori (contestazione di abbandono)
Chi lo può richiedere	Il Pubblico Ministero
Dove si richiede	Sul portale del processo telematico - Sicid
Cosa occorre	genitori del minore riceveranno una notifica dal Tribunale per i Minorenni con indicazione: - del ricorso; - della data di fissazione dell'udienza; - della nomina di un difensore d'ufficio (avvocato) e l'invito a nominare un difensore di fiducia
Quanto costa	Esente.
Tempi medi necessari	Non è possibile stimare la tempistica in quanto variabile a seconda dei casi.

5.1.13 Ricorso per interdizione/ inabilitazione nell'ultimo anno della minore età

Cos'è	Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età.
Chi lo può richiedere	Gli esercenti la potestà o il Pubblico Ministero.
Dove si richiede	Tribunale per i minorenni del luogo ove risiede il minore.
Cosa occorre	Ricorso, nota di iscrizione al ruolo.
Quanto costa	Contributo unificato esente. Si pagano 27 euro a titolo di diritti di cancelleria da corrispondersi attraverso il portale PAGOPA
Tempi medi necessari	6/8 mesi circa.

5.1.14 RICORSO OPPOSIZIONE A DECRETO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA (ART. 170 TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA)

Cos'è	E' la procedura attraverso la quale il beneficiario, le parti processuali e il PM possono proporre, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario e al consulente tecnico di parte. Il rito è quello sommario di cognizione dinanzi al capo dell'ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento.
Chi lo può richiedere	Il beneficiario, le parti processuali e il PM
Dove si richiede	Deposito sul portale del processo telematico - SICID
Cosa occorre	Ricorso
Quanto costa	Contributo unificato: 98 euro + 27 euro a titolo di diritti di cancelleria da corrispondersi attraverso il portale PAGOPA
Tempi medi necessari	Non è possibile stimare la tempistica in quanto variabile a seconda dei casi.

5.2 SERVIZI AREA ADOZIONI

5.2.1 DEPOSITO DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL' ADOZIONE NAZIONALE

Cos'è	È una richiesta per ottenere l'adozione di uno o più minori.
Chi lo può richiedere	I coniugi che abbiano compiuto 3 anni di matrimonio o 3 anni di convivenza documentata e successivamente coniugati.
Dove si richiede	Ufficio adozioni.

<p>Cosa occorre</p>	<p>È necessario compilare la domanda allegando la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di nascita di ambedue i dichiaranti • certificato di residenza ambedue i dichiaranti • stato di famiglia • (eventuale) certificato di morte dei rispettivi genitori degli istanti • attestazione del titolo di studio • dichiarazione dei redditi – deve essere autocertificata utilizzando compilando l'allegato “A” e allegandovi fotocopia del documento d'identità della persona che lo sottoscrive. • certificato del casellario giudiziale rilasciato, da non oltre 6 mesi, dalla Procura della Repubblica • certificato di residenza dei rispettivi genitori degli istanti • consenso all'adozione scritto dei rispettivi genitori degli istanti • certificato di matrimonio ed eventualmente nel caso in cui non si sia sposati da almeno 3 anni, allegare certificati che documentino la convivenza (es. certificato storico di residenza, contratto affitto, contratto acquisto immobile) oppure in mancanza di uno dei suddetti certificati, un'autodichiarazione attestante il periodo di convivenza. I periodi di convivenza e di matrimonio sono cumulabili. • fotografia di entrambi, formato tessera o altro formato. • certificato anamnestico del medico curante • ulteriori analisi mediche (meglio specificate nel modulo di domanda) • certificato dei carichi penali pendenti rilasciato da non oltre 90 gg dalla Procura della Repubblica del luogo di residenza. <p>Nel caso si sia già presentata analoga domanda presso questo Tribunale, allegare copia del decreto di idoneità e della relativa relazione psico-sociale.</p>
<p>Quanto costa</p>	<p>Esente.</p>
<p>Tempi medi necessari</p>	<p>La dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale ha validità di 3 anni dalla data di presentazione. Nel corso del triennio la coppia può essere abbinata a un minore.</p>

5.2.2 Deposito dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale

Cos'è	È una richiesta per ottenere l'adozione di uno o più minori stranieri.
Chi lo può richiedere	<ul style="list-style-type: none">- I coniugi che abbiano compiuto 3 anni di matrimonio o 3 anni di convivenza documentata, purché coniugati al momento di presentazione della domanda.- I singoli (persone di stato libero) possono proporre istanza di idoneità all'adozione internazionale. Vedasi apposito modulo presente sul sito.
Dove si effettua	Ufficio adozioni.
Cosa occorre	È necessario compilare la domanda allegando la medesima documentazione della domanda di adozione nazionale.
Quanto costa	Esente.
Tempi medi necessari	Per la definizione del procedimento, circa 10/12 mesi La dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale si conclude con un decreto notificato alle parti mediamente dopo un anno. In caso di decreto di idoneità la coppia deve successivamente rivolgersi a un Ente autorizzato

5.2.3 Deposito domanda adozione in casi particolari

Cos'è	È una richiesta per ottenere l'adozione nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">- parenti fino al sesto grado di minore orfano di entrambi i genitori;- figlio del coniuge;- quando il minore sia portatore di handicap certificato ai sensi della legge 104/92 e sia orfano di padre e di madre;- in casi di impossibilità di adozione ordinaria compresi i casi di omogenitorialità (c.d. stepchild adoption).
Chi lo può richiedere	Chiunque ne abbia interesse e possibilità secondo la legge. Si richiede proposizione di un ricorso per mezzo di conferimento di mandato ad un legale con possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di essere ammesso al gratuito patrocinio.
Dove si richiede	Ufficio adozioni.
Cosa occorre	È necessario compilare un'istanza in forma di autocertificazione allegando la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none">- copia integrale / estratto atto di nascita del minore;- assenso di eventuali genitori biologici;- certificato di stato libero del minore se ha compiuto i 16 anni.- certificato anamnestico del medico curante.
Quanto costa	Esente.

Tempi medi necessari	Il tempo per il rilascio della sentenza di adozione speciale non è definibile a priori per l'eventuale attività istruttoria che coinvolge altri Enti (per esempio Servizi Sociali, Aziende Sanitarie, etc.).
-----------------------------	--

5.2.4 Deposito istanza per la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di affido preadottivo/adozione di minore straniero Art. 35 e 36

Cos'è	È una richiesta che viene presentata in Italia per rendere efficace una sentenza straniera di adozione o di affidamento di un minore stranieri. Tale richiesta va presentata successivamente al rientro in Italia con il minore.
Chi lo può richiedere	Coniugi che abbiano effettuato l'adozione all'estero con idoneità rilasciata dal Tribunale per i Minorenni
Dove si richiede	Ufficio adozioni.
Cosa occorre	Una istanza redatta in originale o in copia conforme all'originale in allegato di tutti i documenti rilasciati dal Paese estero.
Quanto costa	Esente.
Tempi medi necessari	Il decreto di dichiarazione di efficacia dell'adozione di un minore straniero viene notificato dopo tre mesi circa dalla presentazione dell'istanza. Quando il decreto diviene definitivo, il Tribunale ne trasmette copia allo Stato Civile del Comune di residenza per la trascrizione.

5.2.5 DEPOSITO ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DI SENTENZA STRANIERA DI ADOZIONE- ART.36 4°COMMA

Cos'è	È una richiesta presentata al Tribunale per i Minorenni per ottenere un riconoscimento di sentenza straniera di adozione. Se si tratta di cittadini stranieri, di cui uno abbia anche la cittadinanza italiana, possono ottenere il riconoscimento automatico dell'efficacia della sentenza straniera di adozione dall'ufficiale dello stato civile, richiedendola direttamente all'ufficio dello stato civile territorialmente competente sulla base dell'AIRE.
Chi lo può richiedere	Cittadini italiani residenti all'estero o che vi abbiano risieduto per almeno 2 anni prima dell'adozione
Dove si richiede	Ufficio adozioni.
Cosa occorre	Una istanza redatta in carta semplice con una copia in allegato di tutti i documenti rilasciati dal Paese estero.
Quanto costa	Esente.

Tempi medi necessari	Il decreto di dichiarazione di efficacia dell'adozione di un minore straniero viene notificato dai 3 ai 6 mesi circa dopo la presentazione dell'istanza. Quando il decreto diviene definitivo, il Tribunale ne trasmette copia allo Stato Civile del Comune di iscrizione all'AIRE o di residenza per le annotazioni
-----------------------------	--

5.2.6 DEPOSITO RICHIESTA FORMAZIONE/RETTIFICA ATTO DI NASCITA - ART.100

Cos'è	È una richiesta effettuata al Tribunale per i Minorenni relativamente alla formazione o rettifica dell'atto di nascita del minore adottato quando l'atto di nascita o i documenti sostitutivi identificativi del minore siano inesistenti o contengano dati errati, ovvero quando l'età anagrafica del minore è difforme da quella indicata nell'atto di nascita.
Chi lo può richiedere	Gli uffici di Stato Civile del Comune per la richiesta di formazione dell'atto di nascita. Chi ha effettuato l'adozione di un minore per la sua rettifica.
Dove si richiede	Ufficio adozioni.
Cosa occorre	Una istanza redatta in carta semplice.
Quanto costa	Esente.
Tempi medi necessari	Occorrono circa 3 mesi.

5.2.7 RILASCIO EVENTUALE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO ALLE PROPRIE ORIGINI/AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI COPIA INTEGRALE DELL'ATTO DI NASCITA (ART. 28 , COMMA 5 E 3).

Cos'è	È una richiesta finalizzata al rilascio di informazioni sulla famiglia di origine (5° comma) o all'ottenimento del proprio atto integrale di nascita (3° comma). Può essere avanzata anche al fine di ottenere informazioni rispetto alla madre che abbia esercitato il diritto di anonimato alla nascita. In tal caso, ove la madre non sia deceduta, l'accoglimento della richiesta è subordinata al consenso dell'interessata, a seguito di interpello, qualora la stessa sia rintracciabile. Rispetto ai fratelli, le richieste saranno valutate caso per caso.
Chi lo può richiedere	<ul style="list-style-type: none"> • I genitori adottivi esercenti la responsabilità genitoriale. • L'adottato maggiorenne se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. • L'adottato che abbia compiuto 25 anni.
Dove si richiede	Ufficio adozioni. La richiesta va presentata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata della cancelleria adozioni

	(adozioni.tribmin.bari@giustiziacert.it). Non saranno valutate generiche mail di richieste informazioni.
Cosa occorre	Una richiesta redatta in carta semplice.
Quanto costa	Contributo unificato: 98 euro + 27 euro a titolo di diritti di cancelleria da corrispondersi attraverso il portale PAGOPA
Tempi medi necessari	Il tempo per la definizione della richiesta non è definibile a priori in quanto dipende dalla complessità della fase istruttoria e dalla difficoltà nel reperire alcuni fascicoli

5.2.8 RILASCIO INFORMAZIONI SU PROCEDURE ADOTTIVE E DI ABBANDONO

Cos'è	È una semplice richiesta di informazioni.
Chi lo può richiedere	Solamente l'interessato al procedimento.
Dove si richiede	Ufficio adozioni per procedure adottive.
Cosa occorre	È necessario che le informazioni vengano richieste dagli interessati o dai rispettivi legali, esclusivamente muniti di mandato.
Quanto costa	Esente.
Tempi medi necessari	Le informazioni vengono fornite previa autorizzazione del Presidente o del Giudice Delegato.

5.2.9 RICHIESTA/RILASCIO COPIE.

Cos'è	<p>È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale civile, o di un provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza, verbale).</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto. • autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.
Chi lo può richiedere	Le parti, i loro difensori e, più in generale, i parenti prossimi al minore.
Dove si richiede	Ufficio adozioni.
Cosa occorre	Una istanza scritta in carta semplice.

Quanto costa	Esente.
Tempi medi necessari	Occorrono 3 giorni per la consegna.

5.3 SERVIZI AREA PENALE

5.3.1 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Cos'è	<p>Il Patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l'accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato.</p> <p>L'ammissione, se concessa, è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.</p> <p>Non possono essere ammessi al beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indagato, l'imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sull'IVA; • Chi è assistito da più di un difensore DI FIDUCIA
Chi lo può richiedere	<p>Possono richiedere il Patrocinio a carico dello stato:</p> <p>L'indagato, l'imputato, il condannato, l'offeso dal reato che siano</p> <ul style="list-style-type: none"> • cittadini italiani; • stranieri o apolidi residenti nello Stato; <p>Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato è di euro 13.659,64, reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione (importo adeguato decreto interministeriale del 22 aprile 2025 - in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11/07/2025).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante; tale regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento, del limite di reddito, di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. • La persona offesa dai reati previsti e puniti dagli artt. 572, 583 bis, 609 bis (violenza sessuale), 609 quater (atti sessuali con minorenne) 609 octies (violenza sessuale di gruppo) e 612 bis (reato di Stalking), nonché ove commessi in danno di minori, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601,602, 609 undecies (prostituzione e pornografia minorile) del codice penale, può essere ammessa al patrocinio a spese dello stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti.(art. 76, comma 4 ter, T.U.).

	<ul style="list-style-type: none"> • Il limite di reddito sopra indicato si considera automaticamente superato, rendendo impossibile l'ammissione al patrocinio a spese dello stato per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i seguenti reati: <ul style="list-style-type: none"> - art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso) art. 291 quater, T.U. - D.P.R. 23/01/1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavori esteri) - artt. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacenti o psicotrope), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), T.U. D.P.R. 9.10.1990; - nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. <p>Tuttavia, è ammessa la prova contraria in ordine all'effettivo superamento del limite di reddito (in tal senso etc rif normativo sent Corte Cost. Del 2010).</p>
<p>Dove si richiede</p>	<p>La richiesta deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla cancelleria del gip, se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. • alla cancelleria ove pende il procedimento (gup e dib e sorv.) se è nella fase successiva. • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Appello.
<p>Cosa occorre</p>	<p>La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice.</p> <p>Nel caso di soggetto minore degli anni 18, l'istanza è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, che allega all'istanza copia del documento di identità.</p> <p>L'istanza è presentata a mani proprie esclusivamente dall'interessato (o dai genitori o dal tutore) o dal difensore, ovvero inviata a mezzo PEC;</p> <p>e deve contenere</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del processo cui si riferisce se già pendente e il reato per il quale si procede; 2) copia della carta d'identità dell'istante e del minore. 3) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali. 4) attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda; DICHIAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione da parte del richiedente,

	<p>ai sensi dell'articolo 46, comma 1 lettera o) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini e l'indicazione del reddito anche se nullo, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76 D.P.R. 115/2002;</p> <p>5) IMPEGNO A COMUNICARE, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 1 anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice.</p> <p>6) la nomina del difensore di fiducia (scelto tra quelli iscritti nell'albo del consiglio dell'ordine degli avvocati tra gli elenchi di quelli ammessi al patrocinio a spese dello stato)</p> <p>Nel caso di soggetto minore degli anni 18, l'istanza è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, che allega all'istanza copia del documento di identità.</p> <p>L'istanza è presentata a mani proprie esclusivamente dall'interessato (o dai genitori o dal tutore) o dal difensore, ovvero inviata a mezzo PEC;</p> <p>Se il richiedente è cittadino di Stato non appartenente all'unione europea, l'istanza di ammissione deve essere corredata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità dei redditi prodotti all'estero in essa indicati o, in caso di impossibilità a tale produzione, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 79, co. 2 TU)</p> <p>Sia lo stato di famiglia sia c. fiscali e le generalità dei componenti il nucleo, nonché i redditi sono tutti dati autocertificabili con eventuale responsabilità di dichiarazioni mendaci. Successivo controllo è effettuato con trasmissione degli atti all'agenzia delle entrate per verificare l'esattezza delle dichiarazioni reddituali. In caso di superamento limiti di reddito si procede alla revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio e al recupero delle somme eventualmente liquidate ai difensori a danno dell'erario.</p>
Quanto costa	Esente.
Tempi medi necessari	10 giorni ordinari.
Modello istanza	All. 4

5.3.2. RILASCIO COPIE ATTI PROCESSUALI E PROVVEDIMENTI DEI MAGISTRATI

<p>Cos'è</p>	<p>E ' la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale, o di un provvedimento giudiziario.</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplici -vengono chieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto; • autentiche- sono munite di certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.
<p>Chi lo può richiedere</p>	<p>Le parti e i loro difensori.</p>
<p>Dove si richiede</p>	<p>Cancelleria in cui si trova l'atto o il provvedimento richiesto, ovvero richiesta copie atti e provvedimenti via pec alla cancelleria di competenza gip -gup-dib-sorv.-tribunale libertà</p>
<p>Cosa occorre</p>	<p>istanza (ll. n. 1) in carta semplice su moduli prestampati, depositandola in cancelleria; ovvero richiesta via e-mail alla pec della cancelleria gip/ gup/ dib/sorv./ Tribunale della libertà, che ha emesso l'atto.</p>
<p>Quanto costa</p>	<p>Per il rilascio delle copie si deve pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in</p> <p>base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme) al numero di pagine che compongono l'atto.</p> <p>Base se il rilascio avviene in via cartacea (con conteggio delle pagine richieste) o via telematica (come da allegata nota)</p> <p>Vedi all. n. 2 nuove tabelle diritti di copia</p>
<p>Tempi medi necessari</p>	<p>Con urgenza: 3 giorni</p> <p>Senza urgenza: dal terzo giorno in più</p> <p>Modalità:</p> <p>1) invio richiesta a mezzo pec all'ufficio competente a rilasciare l'atto, previo pagamento telematico dei diritti di copia tramite PAGOPA (la ricevuta del pagamento in formato PDF deve essere allegata alla richiesta).</p> <p>2) rilascio in cancelleria</p>

5.3.3 IMPUGNAZIONI DI SENTENZE DIBATTIMENTALI IN SEDE, GIP E GUP

Cos'è	<p>È uno strumento che la legge pone a tutela della parte soccombente nel processo, perchè questa possa chiedere, ad un giudice diverso da quello che ha emanato l'atto impugnato ed eccezionalmente allo stesso giudice, un riesame della controversia-</p> <p>È il modo formale previsto dalla legge per chiedere che la posizione processuale venga riesaminata in un ulteriore grado di giudizio:</p> <p>appello, ricorso per Cassazione o opposizione avverso la sentenza del Gup o riesame avverso le ordinanze di misure cautelari (tribunale della libertà presso il tribunale per i minorenni ex art. 309/ 310 cpp)</p> <p>È necessario presentare l'istanza entro i termini previsti dalla legge.</p>
Chi lo può richiedere	L'imputato, gli esercenti la responsabilità genitoriale se si tratta di imputato minorenni
Dove si richiede	l'atto di impugnazione è presentato in originale personalmente, ovvero a mezzo di incaricato con atto di delega, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, sia con deposito cartaceo o a mezzo PEC, purché vengano integrate copie dell'atto di appello cartacee, oltre all'originale , da depositare in cancelleria.
Cosa occorre	L'atto di impugnazione (ricorso/ appello)
Quanto costa	Esente.
Tempo necessario	L'accettazione delle istanze è contestuale alla presentazione.

5.3.4 ISTANZA DI RIMBORSO DELLE INDENNITÀ DOVUTE AI TESTIMONI

Cos'è	Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Chi lo può richiedere	L'interessato.
Dove si richiede	In udienza
Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none"> • Istanza scritta; • la citazione; • la certificazione di presenza rilasciata in udienza dal cancelliere; • i biglietti di viaggio.
Quanto costa	Esente.
Tempi medi necessari	Circa sei mesi

5.3.5 RICHIESTE AL GIUDICE DI ESECUZIONE (EX ART.665 CPP E SEGG.)

Cos'è	Sono le richieste che le parti processuali o i loro difensori fanno nei procedimenti per i quali è divenuto definitivo un provvedimento. Sono presentate al giudice dell'esecuzione competente in tutti i casi previsti dagli art. 665 e seguenti del c.p.p. (estinzione reato, indulto, correzione errore materiale, rideterminazione pena etc.). Si fissa udienza in Camera di consiglio e si definisce con ordinanza del g.e.
Chi lo può richiedere	La persona condannata o il difensore, il P.M., nei termini previsti dalla legge
Dove si richiede	Presso la segreteria del giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile. (o mezzo pec o deposito cartella atti penali)
Cosa occorre	Un'istanza redatta in carta semplice.
Quanto costa	Esente.
Tempi medi necessari	Il tempo necessario circa 1 mese.

5.3.6 RICHIESTE LIQUIDAZIONI ONORARI DEL GIUDICE (PROFESSIONISTI, TECNICI, ETC) NELLE VARIE FASI PROCESSUALI

Cos'è	E' la richiesta fatta ai fini del pagamento delle proprie competenze in ordine alle richieste di perizie fatte da giudice e in ossequio alla normativa specifica
Chi lo può richiedere	Gli ausiliari del giudice (medici, ingegneri, periti, custodi, interpreti)
Dove si richiede	In cancelleria del giudice che ha richiesto la perizia oppure mezzo pec alle rispettive cancellerie di riferimento con ulteriore invio istanza registrata sul programma spese di giustizia SIAMM
Cosa occorre	Istanza scritta (corredata dai verbali) e istanza su applicativo SIAMM
Quanto costa	Esente.
Tempi medi necessari	Circa tre mesi.

5.3.7 I SERVIZI DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA

Cos'è	Deposito richieste al Magistrato e al Tribunale di Sorveglianza. Deposito di tutte le istanze relative a minori condannati con sentenza definitiva. (richieste avanzate da condannati per i reati commessi da minorenni che non abbiano compiuto i 25 anni al momento dell'istanza).
--------------	--

Chi lo può richiedere	I minori condannati e i loro difensori.
Dove si richiede	Se detenuti: tramite l'Ufficio Matricola presso l'Istituto di pena oppure tramite avvocato presso l'Ufficio Sorveglianza al sesto piano. Se in misura alternativa o comunque non detenuti: tramite servizio sociale USSM/UEPE oppure direttamente o tramite il proprio avvocato presso l'Ufficio Sorveglianza al sesto piano e indirizzata all'Ufficio Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni, o mezzo pec all'ufficio di sorveglianza.
Cosa occorre	Una istanza redatta in carta semplice.
Quanto costa	Esente. Si richiede una marca da bollo da € 3,92, se l'avvocato domanda l'attestazione di deposito.
Tempi medi necessari	Il tempo per il rilascio del provvedimento non è definibile a priori, dipendendo dalla tipologia di istanza.

5.3.8 RICHIESTA/RILASCIO CERTIFICAZIONI RELATIVE E CONNESSE AI PROCEDIMENTI PENALI

Cos'è	È la richiesta di ottenere una attestazione relativa allo stato degli atti. Ad Esempio: visto per verità, attestato di partecipazione al procedimento penale, attestato di avvenuto deposito atti.
Chi lo può richiedere	Le parti e i loro difensori.
Dove si richiede	Presso la cancelleria dove è depositato il fascicolo.
Cosa occorre	Istanza redatta in carta semplice.
Quanto costa	È previsto il pagamento dei diritti di cancelleria pari ad € 3,92.
Tempi medi necessari	A vista.

5.3.9 CONSULTAZIONE ATTI E FASCICOLI

Cos'è	Un servizio gratuito che prevede la visione degli atti di un processo, fornito a beneficio delle parti processuali.
Chi lo può richiedere	Le parti e i loro difensori.
Dove si richiede	Presso la cancelleria dove è depositato il fascicolo.
Cosa occorre	Richiesta verbale al cancelliere o richiesta di visione fascicolo inviata preventivamente via pec per appuntamento da concordare con la cancelleria
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	A vista o su appuntamento a data e ora concordata con la cancelleria

5.3.10 RILASCIO INFORMAZIONI PER VENDITE VEICOLI, CORPI DI REATO DI VALORE E ORDINARI: DISSEQUESTRI E RESTITUZIONI

Cos'è	Le vendite di veicoli, corpi di reato di valore e ordinari sono pubblicate su un apposito Bando di vendita e le operazioni di vendita delegate all'Ufficio vendite giudiziarie
Chi lo può richiedere	Le parti interessate all'acquisto dei beni, quindi tutti i cittadini.
Dove si richiede	Le informazioni sono presenti nel Bando di vendita che è possibile consultare presso la cancelleria corpi di reato, presso I.V.G. delegato e presso gli albi della Corte di appello e albo del Comune di Bari (490 e 535 c.p.c.)
Cosa occorre	Istanza scritta o verbale.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi	A vista.

5.4 SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA

5.4.1 RIMBORSO DELLE SPESE E INDENNITÀ DOVUTE AI TESTIMONI

Cos'è	Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria
Chi lo può richiedere	L'interessato
Dove si richiede	in udienza o a pena di decadenza entro 100 gg dalla data della udienza in cui ha testimoniato.
Cosa occorre	Istanza scritta sulla base di un apposito modulo; <ul style="list-style-type: none">• la citazione;• la certificazione di presenza rilasciata in udienza dal cancelliere;• i biglietti di viaggio
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	Dipende dai tempi di lavorazione della pratica (circa 6 mesi)

5.4.2 Richiesta di liquidazione delle spese, degli onorari e delle indennità

<p>Cos'è</p>	<p>È l'istanza presentata al fine ottenere la liquidazione delle competenze maturate in qualità di esperto del tribunale per i minorenni, di ausiliario del Magistrato, difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio o difensore d'ufficio di minore. Tale procedura è necessaria per riscuotere gli onorari, le spese e le indennità relative all'attività svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario.</p>
<p>Chi lo può richiedere</p>	<p>L'interprete, il traduttore, il consulente tecnico, il perito, il difensore della parte ammessa a gratuito patrocinio, il difensore d'ufficio dell'imputato minorenni o irreperibile o insolvente, l'esperto del tribunale per i minorenni o comunque chiunque abbia svolto un'attività professionale nell'ambito di un procedimento giudiziario.</p>
<p>Dove si richiede</p>	<p>Registrazione sul SIAMM</p>
<p>Cosa occorre</p>	<p>Istanza scritta con richiesta web e documenti giustificativi.</p> <p>La richiesta è compilata via web attraverso il sito del Ministero, all'indirizzo web https://lsg.giustizia.it/, compilando le istanze SIAMM direttamente on line, cioè senza bisogno di installare un software nel proprio computer. Compilata ed inviata via web, l'istanza potrà essere stampata e quindi consegnata, unitamente alla documentazione occorrente, alla Cancelleria di competenza, che provvederà quindi ad acquisirla per gli adempimenti successivi relativi alla liquidazione.</p> <p>Si Precisa che gli ausiliari devono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro 100 gg dalla conclusione dell'incarico</p> <p>Per quanto riguarda i documenti giustificativi:</p> <p>1) Difensori</p> <ul style="list-style-type: none"> -difensori ammessi al patrocinio in materia penale: decreto di ammissione al gratuito patrocinio, verbali delle udienze svolte e quanto necessario a giustificare l'attività difensiva; -difensori di ufficio in materia penale: verbali di udienza da cui si evince la nomina come difensore di ufficio e l'attività svolta; -difensori ammessi al patrocinio in materia civile: ammissione al patrocinio <p>2) Gli ausiliari del magistrato: conferimento dell'incarico, copia deposito elaborato e fatture per spese eventuali sostenute</p> <p>3) I custodi: verbale di sequestro, decreto di convalida, verbale di affidamento in custodia e verbale attestante la cessazione della custodia</p> <p>4) Esperti del Tribunale per i Minorenni: modelli predisposti per la richiesta di liquidazione ed riepilogo delle udienze tenute o alle quali</p>

	hanno partecipato allegando attestazione della Cancelleria di riferimento.
Quanto costa	Esente.
Tempi medi necessari	Il deposito della richiesta avviene in giornata

5.4.3 EMISSIONE MODELLI DI PAGAMENTO PER AUSILIARI E DIFENSORI ESPERTI E TESTIMONI

Cos'è	Consiste nell'attività di controllo formale dei provvedimenti di liquidazione, della documentazione e ricezione della fattura elettronica ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da trasmettersi al funzionario delegato per l'effettiva liquidazione
Chi lo può richiedere	Le cancellerie civili e penali trasmettono all'ufficio spese pagate il decreto di pagamento, non più opponibile, e le copie degli atti richiesti. Per i testimoni e gli esperti del tribunale per i minorenni la cancelleria delle spese di giustizia emette ordine di pagamento.
Dove si richiede	In cancelleria spese di giustizia
Cosa occorre	È necessario: - il decreto di pagamento con attestazione della non opponibilità o ordine di pagamento documenti giustificativi; - per i beneficiari titolari di partita IVA l'emissione di fattura telematiche tramite il sistema di interscambio. A tal proposito si riportano di seguito il codice I.P.A e il codice fiscale del Tribunale per i Minorenni di Bari da riportare nelle fatture elettroniche per la liquidazione delle spese di giustizia: • codice I.P.A.: ZZI9QR • codice fiscale: 80007620729.
Quanto costa	Non vi sono spese
Tempi medi necessari	Entro 45/60 giorni il Tribunale per i Minorenni emette il mandato di pagamento e lo invia alla Corte d'appello; la successiva liquidazione dipende dai tempi di lavorazione della pratica da parte del funzionario delegato, ma generalmente non superano i 60 giorni circa.

5.4.4 PREDISPOSIZIONE FAC SIMILE DEL MODELLO F23 PER IL PAGAMENTO BONARIO

Cos'è	È un modulo che permette il pagamento del debito erariale prima che venga richiesto coattivamente.
Chi lo può richiedere	Il debitore erariale.
Dove si richiede	Presso l'Ufficio recupero crediti, deputato a recuperare i crediti sorti a seguito del processo penale.
Cosa occorre	Richiesta verbale.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	A vista.

6 GLOSSARIO

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono una eccezione alla regola generale.

AFFIDAMENTO

L'affidamento familiare è un'istituzione dell'ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento temporaneo che si rivolge a bambini e a ragazzi fino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Grazie all'affidamento, il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta. L'affidamento è dunque un servizio di aiuto e sostegno creato nell'ottica della tutela dei diritti dell'infanzia, garantendo al minore il diritto a crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze educative ed affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà. In Italia l'affidamento è disciplinato dalla Legge n.184 del 4 maggio 1983 che è stata poi modificata dalla Legge n.149 del 28 marzo 2001.

AFFINE

La affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). I coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini. Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi e quindi (a titolo esemplificativo) sono:

- Affini di primo grado [il suocero e il genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre); il suocero e la nuora]
- Affini di secondo grado [il marito e il fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello); la moglie e la sorella del marito].

APPELLO

È un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile invece la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell'esecuzione può essere concessa dal giudice dell'appello.

ASSISTENTE SOCIALE

L'Assistente sociale è il professionista che opera per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e disagio, agendo secondo i principi, le competenze ed i metodi specifici della professione. Svolge la propria attività nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali, sia pubbliche che di privato sociale, previa iscrizione all'Albo professionale.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE CAUTELARE

È l'attività svolta dal giudice per salvaguardare un diritto oggetto di una vertenza prima della sua definizione.

CERTIFICATO

È un atto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici ecc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

CONSULTORIO FAMILIARE

Il Consultorio familiare, istituito con la Legge 405 del 29 luglio 1975, ha lo scopo di intervenire in sostegno alla famiglia o al singolo che vi faccia ricorso ed è un servizio fornito istituzionalmente dalle ASL, rientrando quindi nella organizzazione della regione, alla quale compete l'organizzazione finanziaria e gestionale. Assieme alle ASL appartiene quindi al Servizio sanitario nazionale pubblico.

CORTE COSTITUZIONALE

È un organo previsto dalla nostra Costituzione per: – giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione – giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni – giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi – giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica. È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.

CURATORE SPECIALE

Il curatore speciale ha il compito di rappresentare o assistere nel procedimento giurisdizionale la parte priva della capacità di agire tutte le volte in cui sussista un conflitto di interessi tra quest'ultima ed il suo rappresentante legale (ad esempio i genitori rispetto ai figli minorenni).

(Il compito del curatore, come quello del tutore, è curare e proteggere l'inabilitato (ovvero persona parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi), rappresentandolo e sostituendolo nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il curatore dell'inabilitato viene scelto con gli stessi criteri del tutore ed è nominato anch'egli dal Giudice Tutelare. Suo compito è quello di assistere l'inabilitato negli atti di riscossione dei capitali ed in quelli di straordinaria amministrazione.

CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

DIFESA D'UFFICIO

È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo

patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

DIRITTO ALLA PRIVACY

Si tratta del diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata; è anche conosciuto come diritto alla riservatezza.

GIUDICE TOGATO E ONORARIO

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine magistrato "togato" si indica il magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di pubblico ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Il magistrato onorario, invece, è il magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee. La legge istitutiva del Tribunale per i minorenni – r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404- ha espressamente previsto la presenza, accanto ai magistrati togati, di giudici onorari, scelte per le loro particolari competenze in campo pedagogico, psicologico ed educativo.

GIUDICE TUTELARE

Il giudice tutelare è un magistrato istituito presso ogni tribunale ordinario con il compito di soprintendere alle tutele e alle curatele. Al giudice sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali. Il Giudice tutelare sovrintende alla maggior parte di quelle attività definite di "volontaria giurisdizione", ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia, su sua autonoma iniziativa o su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione.

GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato dal fatto che con esso si evita il dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo.

IMPUGNAZIONE

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

IRRILEVANZA DEL FATTO

Pronuncia adottabile esclusivamente nel procedimento a carico di minorenni quando risulti la tenuità del fatto commesso e l'occasionalità del comportamento e l'ulteriore corso del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative del minorenne indagato/imputato.

ISTITUTO PENITENZIARIO (CARCERE)

Luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere coloro che sono in attesa di giudizio o già definitivamente condannati, comunemente definito carcere. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, istituita presso il Ministero della Giustizia.

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Sono misure introdotte nel 1975, che consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, a pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, la libertà anticipata. Queste sono disposte dal Tribunale della sorveglianza.

MISURE CAUTELARI

Le misure cautelari personali si adottano nel corso del procedimento penale, prima di una sentenza definitiva, qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato/imputato e l'esigenza di evitare il pericolo di fuga, oppure evitare l'inquinamento probatorio o impedire la commissione di altri reati; sono disposte dal giudice procedente su richiesta del pubblico ministero. Nei procedimenti a carico dei minorenni possono essere adottate esclusivamente la misura della custodia cautelare in IPM, il collocamento in comunità, la permanenza in casa e la misura delle prescrizioni e solo per scongiurare il rischio della commissione di altri reati.

NOTIFICAZIONE

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

PARENTE

Parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente. Quindi (a titolo esemplificativo) sono:

- Parenti di primo grado (i figli e i genitori (linea retta))
- Parenti di secondo grado (i fratelli e le sorelle; i nipoti e i nonni).

La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

È l'intervento dello Stato in favore di chi ha diritto al pagamento delle spese legali (avvocati, consulenti, investigatori autorizzati). Il patrocinio a spese dello Stato, già previsto per il processo penale e del lavoro nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, è stato recentemente esteso ai giudizi civili ed amministrativi nonché alle procedure di volontaria giurisdizione.

PERDONO GIUDIZIALE

È un istituto tipico del processo a carico di imputati minorenni, che consente di dichiarare estinto il reato quando la pena da irrogare sia contenuta nel termine di due anni ed il giudice, valutate le circostanze del fatto e la personalità dell'imputato, ritiene che quest'ultimo si asterrà dalla commissione di ulteriori reati.

PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo)

È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.

PROCESSO

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

È l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero (P.M.). L'ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni. Agli uffici del P.M., che sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono magistrati che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del Ministro della giustizia. I magistrati addetti agli uffici del P.M. - sostituti procuratori - esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio. Essi formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente. Il P.M. vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. La funzione di P.M. avanti al Giudice di pace in sede penale è svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del relativo circondario.

PROTUTORE

Il Protutore è chi, per nomina del giudice tutelare, rappresenta il minore in caso di conflitto di interessi tra quest'ultimo e il tutore o quando il tutore manchi.

SENTENZA

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

È un beneficio con il quale il giudice nel pronunciare una condanna non superiore ai due anni di arresto o di reclusione, ovvero tre anni nel caso di imputati minorenni, (o a una pena pecuniaria, che comparata

alla pena detentiva, sia corrispondente) sospende l'esecuzione della pena principale, qualora ritenga che il condannato si asterrà dalla commissione di ulteriori reati. Se entro cinque anni (ovvero due anni in caso di contravvenzione), il condannato non avrà commesso reati dello stesso tipo il reato si estinguerà; in caso contrario dovrà scontare l'intera pena sospesa oltre che la pena inflitta per il reato successivamente commesso.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA

È istituto tipico del processo a carico di minorenni che prevede l'adesione dell'imputato ad un progetto educativo volto a verificare l'evoluzione positiva della sua personalità; per il periodo, che non può essere superiore a tre anni, nel quale l'imputato dovrà svolgere le attività educative previste nel progetto, il processo è sospeso. All'esito del prescritto periodo, in caso di esito positivo della prova, il Tribunale dichiarerà estinto il reato.

TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA

Il Tribunale di sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la magistratura di sorveglianza. La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. E' composto di magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

TRIBUNALE ORDINARIO

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Dopo l'abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono 166, due dei quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani.

TUTORE

Il tutore è nominato dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del tutelato (minore che ha perso i genitori o di genitori ignoti, o interdetto, ovvero persona assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi). Il tutore ha la cura del tutelato, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni, ma non può rappresentarlo nel compimento degli atti

c.d. personalissimi (fare testamento, sposarsi, riconoscere il figlio naturale,) che sono, pertanto, allo stesso preclusi. Rientrano in particolare tra i compiti del tutore provvedere all'amministrazione del patrimonio del tutelato e occuparsi del suo benessere psicofisico, promuovendo quanto più possibile

il suo sviluppo. Ogni anno il tutore deve presentare al giudice tutelare il rendiconto relativo all'amministrazione del patrimonio del tutelato.

UFFICI DI SORVEGLIANZA

La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

La giurisdizione volontaria è una attività esercitata da un giudice. Questo tipo di attività giurisdizionale è stata definita autorevolmente come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giudiziari, ha una funzione diversa da quella della tutela giurisdizionale ed è prossima all'attività amministrativa: non tende ad attuare diritti, ma semplicemente ad integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (es: la separazione consensuale dei coniugi che deve essere omologata da tribunale o all'adozione di persone maggiori di età che si attua con decreto del tribunale in camera di consiglio) o di un determinato potere (es: l'autorizzazione del giudice tutelare che consente di alienare i beni appartenenti al minore) o della vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva di una persona giuridica (es: iscrizione di una Spa nel registro delle imprese) o di altre situazioni simili.